

XXXII. SEDUTA

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1948

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Commissioni permanenti (Convocazione) Pag.	899
Disegni di legge (Presentazione)	895
Disegno di legge: «Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi». (5-Urgenza). (Discussione):	
PRESIDENTE	865
GONZALES 866, 877, 878, 881, 883	
PALERMO	870, 872
ZOLI	871, 878
SALOMONE	871
BERLINGUER, <i>relatore di minoranza</i>	873
SPALLINO	878
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	881, 882, 885
SPEZZANO	886
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	887
LUCIFERO	890
PICCHIOTTI	891
Interrogazioni (Annunzio)	895

La seduta è aperta alle ore 16.

MOLINELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro dell'agricoltura e foreste ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di

legge: «Termine per la presentazione delle domande di concessione, con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e 27 dicembre 1947, n. 1710».

Poichè per tale disegno di legge è stata richiesta dal Governo la procedura di urgenza, ai sensi del Regolamento, metto ai voti la richiesta stessa.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà trasmesso all'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) in sede deliberante, perchè lo esamini con la procedura di urgenza.

Discussione del disegno di legge: «Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi». (5-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi».

Avverto il Senato che la discussione avviene

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

sul testo modificato ed approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore segretario Molinelli di darne lettura.

MOLINELLI, *segretario*, legge (v. stampato n. 5—*Urgenza*: testo approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto a parlare è il senatore Gonzales. Ne ha facoltà.

GONZALES. Sono iscritto a parlare sulla discussione generale per alcune dichiarazioni che crediamo doverose, in funzione della discussione che è avvenuta già in sede di commissione ed anche per leale cortesia nei confronti dei due relatori, l'uno della maggioranza e l'altro della minoranza.

Presumo che i colleghi senatori abbiano letto le due relazioni, ed abbiano anche letto la discussione che è avvenuta dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

In ogni modo, i precedenti parlamentari della questione su cui oggi siamo chiamati a discutere e a deliberare, sono i seguenti: nel febbraio del 1948, cioè nel periodo fra l'entrata in vigore della Costituzione e l'inizio dell'attività del nuovo Parlamento, il Governo, in virtù di un decreto di delega del potere legislativo 16 marzo 1946, ha emanato il decreto legge del 5 febbraio del 1948, che commina pene severe a chi è responsabile della fabbricazione e della detenzione di armi senza licenza dell'Autorità.

Per un riguardo al Parlamento che doveva essere eletto, il Governo ha limitato nel tempo l'efficacia del suo decreto al 30 giugno del 1948, presumendo che prima di tale data, il Parlamento, nei suoi due rami, avrebbe provveduto alla ratifica, ed eventualmente alla proroga od alla modificazione della legge. È accaduto che il primo ramo del Parlamento, entro questo termine, ha deliberato la ratifica e la cosiddetta proroga, con nuove disposizioni.

Per noi la sorte ha diversamente deciso. Oggi è il 13 di luglio e il disegno di legge non è stato nè respinto nè approvato dal Senato. Oggi noi abbiamo diverse questioni da esaminare e relative deliberazioni da prendere: ratifica del decreto spirato il 30 giugno; approvazione conforme del disegno di legge della

Camera dei deputati, oppure repulsa del disegno di legge, oppure rinvio alla Camera del disegno medesimo, con nostre modificazioni. Questi sono i diversi sbocchi della discussione. Giova premettere tre punti, su cui mi pare che non ci sia dissenso. Il primo è che questa legge di rastrellamento delle armi (vorrei che fosse rastrellamento di armi più che di uomini), non è una legge veramente eccezionale, nel senso che non sottrae nessuno ai suoi giudici naturali e nel senso che non muta gli elementi fondamentali del nostro diritto punitivo.

Dicono che sia una legge della paura. Qualcuno ha scritto nei quotidiani che la Monarchia fascista configurava tali reati come contravvenzioni e che la Repubblica democratica ne ha fatto dei delitti, con pene minime di due o tre anni. Dicono: la Repubblica ha paura, ma non tengono conto di una mutata condizione di fatto; di una condizione storica. Alla fine della guerra infausta tre eserciti avevano lasciato nel Paese ingentissime quantità di armi. La tentazione presente agisce per l'amore, ma anche per il delitto: troppi avevano la facilità di appropriarsi di queste armi e di farne illegittimo uso e troppi alla tentazione hanno ceduto.

Per questo la legge è temporanea, ma direi che non si può definirla legge eccezionale e tanto meno una legge della paura. Ma, in ogni modo, sia il relatore della maggioranza, sia il relatore della minoranza, sono d'accordo che la legge è, nella sua essenza e nel suo fine, una legge provvida.

Il mio amico Berlinguer (vecchio e caro amico dei nostri anni più degni) relatore della minoranza, ha scritto: « Sia però ben chiaro che nessuna tendenza, nè palese nè recondita, esiste contro il disarmo da parte di quanti nella nostra Commissione si sono opposti alla approvazione del disegno di legge. Il disarmo è condizione unanimamente riconosciuta di convivenza civile, di pace e di garanzia per la rinascita del nostro Paese, soprattutto necessaria per i lavoratori che non devono essere turbati nel loro essenziale contributo al consolidamento dello Stato democratico e repubblicano e nei legittimi tentativi per il miglioramento del loro tenore di vita da manifestazioni di criminalità, di cui essi specialmente furono e possono ancora essere le vittime ».

Parole non ci appulcro!

Questo consenso sulla provvidenza della legge — nella sua sostanza e nel suo fine — diventa univoco, quando si pensi che non solo ci dobbiamo preoccupare delle armi disperse nel Paese ai fini dei delitti politici o sediziosi, ma anche ai fini dei delitti comuni.

La confraternita degli avvocati che è qui, sa bene che molti reati compiuti in questi ultimi anni — rapine, furti con violenza, estorsioni, violenze private — hanno la loro causa nella possibilità di procurarsi illegalmente armi da guerra.

La legge è dunque provvida. Si poteva far meglio, si dovrà far meglio. È la legge forse eccessivamente severa, non ha elasticità per distinguere tra i casi gravi e i casi minori, ma insomma è una legge di cui riconosciamo la necessità temporanea.

Il secondo punto su cui c'è consenso è che la Camera dei deputati, nelle modificazioni apportate al decreto legislativo, ha bene operato. Direte che poteva fare anche meglio, noi forse avremmo fatto meglio: ma insomma la Camera ha bene operato.

Ha bene operato sopprimendo quell'articolo 3 che codificava la vergogna delle delazioni. Ha bene operato infiorettando tutti gli articoli della legge con quelle parole «atte all'impiego» che saranno preziose per la difesa di molte cause originate da questo decreto e proprio per quelle meno gravi. Ha ben operato, prevedendo il caso di particolare tenuità, con diminuzione di pena che, nel caso del reato di detenzione di armi, che è quello che ci può preoccupare di più, consente al giudice di arrivare, in concorso delle attenuanti generiche, all'applicazione della legge condizionale, che non è una indulgenza, ma è una provvidenza sociale ed una prevenzione penale. Ha bene operato, infine, consentendo, malgrado la opposta regola del capoverso 2° dell'articolo 2 del codice penale, che le disposizioni più favorevoli della nuova legge si applichino anche ai fatti commessi sotto l'impero della legge più severa anteriore.

Ma su un terzo punto dovremmo anche essere d'accordo e cioè che la politica è l'arte del possibile e che tante volte il meglio è nemico del bene. Tenuto presente questi tre criteri come guida per la nostra discussione,

vediamo dove sussiste dissenso tra maggioranza e minoranza.

Alcune questioni riguardano la costituzionalità del provvedimento che siamo chiamati a ratificare, a prorogare, e, se del caso, a modificare.

Si comincia a contestare la legittimità del titolo. Il disegno di legge, come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, è intitolato «Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948». L'onorevole Berlinguer (e dal punto di vista formale è difficile potergli dare torto): si chiede, come noi possiamo prorogare oggi, 13 luglio, un decreto che è defunto il 30 di giugno. Una legge che non è più in vigore, può essere prorogata?

La logica formale è indubbiamente contraria. Però la cosa non deve essere, caro Berlinguer, così pacifica in diritto, perchè neanche a farlo apposta, proprio oggi leggevo una memoria per una causa che dovrà essere discussa dopodomani in Corte di Cassazione. In questa causa si tratta la questione della legittimità o meno di una proroga di un termine di consegna di cereali, dopo che il primo termine era già scaduto, e nella memoria sono indicati parecchi esempi non solo della legislazione relativa alla prima guerra, ma anche sette esempi della legislazione relativa a questa seconda guerra, in cui provvedimenti legislativi (citati nella memoria con date, numeri e pubblicazione) hanno prorogato provvedimenti legislativi già scaduti. La questione non deve quindi essere così semplice. Ma io mi permetto di dire che il criterio della nostra disputa è da portare su altro piano. Vogliamo formalizzarci forse con questa parola, con questa definizione di proroga? In sostanza la Camera dei deputati che cosa ha fatto? La Camera dei deputati ha ratificato il decreto del febbraio 1948 e poi ha detto (più o meno bene) che proroga il decreto medesimo per 12 mesi.

Se non che, migliorando la legge con nuove disposizioni, essa ha fatto una legge nuova. Questa legge, approvata da un ramo del Parlamento, se sarà approvata dall'altro ramo e se sarà poi promulgata, sarà una legge nuova della Repubblica. L'articolo 71 della Costituzione non vieta ciò. Lo scrupolo dell'onorevole Berlinguer arriva a dire: «Ma qui ci fu un'iniziativa del Governo per la formazione della

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

legge, e il Governo si proponeva soltanto ratifica e proroga, non modifiche. Va bene; ma tutte le volte che nella procedura normale della formazione della legge il Parlamento discute, approva, modifica - e qui ha modificato - il disegno di legge di iniziativa del Governo, si è creata una legge nuova che è costituzionalissima. Dunque su tale questione formale il dissenso tra la maggioranza e la minoranza era e resta aperto e fermo. Noi possiamo ratificare il decreto passato e possiamo, se vorremo, approvare il disegno di legge, come c'è stato mandato dalla Camera dei deputati, senza violare nè la Costituzione, nè il regolamento della Camera, nè quello del Senato.

Ma la questione veramente delicata, che siamo dolenti di dover registrare, è che, mentre noi discutiamo, signor Ministro Guardasigilli, siamo in carenza della legge temporanea. Il decreto del febbraio 1948 ha finito di avere effetto il 30 giugno: la legge nuova non è ancora approvata e promulgata. Ed allora, dal 30 giugno, mettiamo in ipotesi ottimista, al 20 luglio, restano in vigore soltanto le norme del Codice penale. Questa carenza della legge speciale è un guaio. Ed anche su questo è d'accordo, se anche non lo vuol dire, l'onorevole Berlinguer. È d'accordo, perchè abbiamo visto che ha lodato l'essenza della legge temporanea, lo spirito suo, con parole perspicue, e perchè vediamo, leggendo la sua relazione, che egli propone la conferma di un articolo 9 del disegno di legge, già votato dalla Camera in cui si dice che, fino a quando questa legge sarà in vigore, gli articoli 420, 696, 697 del Codice penale sono sospesi e sono sostituiti dalla nuova legge, il che conferma che essa è migliore, più efficace e più provvida. Dunque questa carenza attuale della legge è un guaio. D'altronde, anche se l'onorevole Berlinguer non consentisse, resta un guaio perchè queste parentesi di attività di una legge più severa sono diseducatrici.

Siamo qui a dire che la legge, a parte certi difetti, è provvida. Al 30 giugno non è più in vigore; riandra in vigore poi a fine luglio. È educazione del popolo questa? E poi restando, nella stravagante parentesi, in vigore il Codice penale avremo le più inique sproporzioni dei casi: un disgraziato, al 30 giugno,

è stato sorpreso in detenzione illegittima di armi e punito con un minimo di anni due: il 15 luglio un altro più fortunato è sorpreso nello stesso fatto e sarà punito con mille lire di ammenda. È inutile insistere su questo argomento; sono cose che si intuiscono.

Poi abbiamo detto che la Camera dei deputati ha migliorato la legge soprattutto per gli imputati meno pericolosi ed ha ben operato, correggendo nella specie il capoverso dell'articolo 2, rendendo applicabili le disposizioni più favorevoli anche ai colpevoli del tempo della legge più severa.

Quanti siano in attesa di primo giudizio, o di appello, o di cassazione, hanno diritto a vedere applicata la legge più favorevole, ma se noi continuiamo ad allargare i termini di questa carenza attuale della legge, questi imputati aspetteranno invano, o per troppo tempo, l'applicazione della disposizione più favorevole. Dunque, la carenza, per tante ragioni, è un guaio.

Che conclusione ne dobbiamo trarre?

Se la politica è l'arte del possibile la conclusione sarà di rendere questa carenza più breve che si può: anche a non volere tener conto di certa opinione pubblica non molto favorevole a noi parlamentari secondo la quale (è una calunnia, certamente) senza Camera e Senato la formazione delle leggi correrebbe più spedita.

Ed allora, siamo al punto importante, e per me... dolente. Noi possiamo modificare e migliorare la legge seguendo gli emendamenti Berlinguer, che io in altre circostanze vorrei approvare. Non è un segreto per nessuno che nella sua prima seduta la seconda Commissione del Senato ha nominato una specie di Sottocommissione composta da Berlinguer, da Bo e da me; noi ci siamo messi al tavolo da buoni colleghi, ed abbiamo elaborato insieme le eventuali modificazioni suggerite dalla tecnica legislativa e da una umana, meno severa, meno rigida concezione della legge.

Ammettiamo che il Senato voti tutti o parte degli emendamenti proposti dalla minoranza: per questo vantaggio, dovremmo noi affrontare il danno di prolungare per non si sa quanto tempo la carenza della legge? Questo è tutto il problema che oggi il Senato deve risolvere. È un problema di praticità ed è

anche un problema di coscienza. A risolverlo certamente giova guardare (la discussione è noiosa e tecnica, ma insomma, questo è il mestiere nostro) alle modificazioni che potremmo apportare.

Le modificazioni proposte dall'onorevole Berlinguer non sono una gran cosa nei confronti del testo già emendato dalla Camera.

All'articolo unico si propone un titolo più esatto. Si può fare questo realmente in sede di redazione del testo unico, come sostiene il senatore Bo.

All'articolo 1° gli emendamenti sarebbero due. Uno riguarda la portata della pena, che nel disegno di legge approvato dalla Camera è dai tre ai dieci anni, e che si propone, invece, da due a otto anni. Sarebbe una variazione di una certa importanza, perchè concederebbe la possibilità non della condizionale, ma della libertà provvisoria: minore forza intimidatrice della legge, ma più umanità per i casi più degni.

La seconda modificazione è soppressiva delle parole: « aggressivi chimici ». Qui prego il Senato di volermi concedere un momento di cortese attenzione. La questione è delicata. L'articolo 1 punisce da tre a dieci anni coloro che, senza licenza dell'Autorità, fabbricano, producono, esportano ecc., armi, parti di armi atte all'impiego, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici.

Su questo ultimo punto abbiamo avuto una preziosa collaborazione da parte dell'onorevole Giua. Egli ci ha spiegato che questi aggressivi chimici possono essere dei prodotti chimici, fabbricati anche per usi innocenti industriali o scientifici. E allora, perseguire chiunque senza licenza fabbrica o detiene aggressivi chimici *sic et simpliciter* può essere una ingiustizia. Meglio sarebbe abolire quelle parole « aggressivi chimici ».

Lasciatemi dire che noi che abbiamo fatto per trenta o per quarant'anni - parlo di noi più vecchi - il mestiere dell'avvocato, ricordiamo di avere sempre sentito, nelle discussioni delle cause, invocare il criterio dei lavori parlamentari. Quando una norma di legge è discutibile nell'interpretazione, si ricorre al criterio della interpretazione autentica fatta sulla base dei lavori parlamentari.

Ora, perchè noi, dal momento che stiamo

facendo oggi dei lavori parlamentari, non dobbiamo essere concordi nell'interpretare questo termine « aggressivi chimici » nel senso che la fabbricazione o la detenzione di certi acidi, di certi corrosivi, di certi revulsivi, che possono servire all'aggressione chimica, non costituisce ancora l'oggetto del delitto quando questi prodotti non siano disposti, congegnati in un dispositivo, in un congegno che difenda colui che lo usa mentre aggredisce il suo avversario? Non si capisce un coltello senza manico con due punte e due taglienti che possono ferire e l'aggressore e l'aggredito. Perchè non diciamo chiaramente che qui si parla di aggressivi chimici, cioè di prodotti - siano essi dei gas, degli acidi, delle polveri - in attualità aggressiva?

D'altronde, la legge si presta a questa interpretazione nel suo spirito, e l'articolo 2 vi si presta anche nella sua lettera. Infatti l'articolo 2 dice: « Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali... » e ciò vuol dire che la definizione di congegni micidiali si riferisce a tutti gli oggetti precedenti cioè armi, esplosivi, aggressivi chimici.

Io credo sinceramente che l'intenzione del primo legislatore, cioè di colui che ha compilato il decreto, sia stata proprio quella di equiparare agli esplosivi, alle armi, anche gli aggressivi chimici, quando siano in condizione di poter offendere. Se noi fossimo d'accordo su questa interpretazione, la preoccupazione e le relative difficoltà sarebbero superate.

Ripeto per la conclusione, alla quale arriverò, che sarebbe in tesi meglio poter approvare l'emendamento dell'onorevole Berlinguer, ma, nella specie, meglio sarà approvare senza rinvio il disegno di legge.

Per il secondo articolo, un emendamento aggiuntivo di un capoverso, per l'ipotesi che la detenzione delle armi sia effetto non di dolo, ma solo di colpa, sarebbe indubbiamente un miglioramento della legge. Però, se io fossi giudice, anche con la legge, come proposta dalla Camera dei deputati, con un po' di buona volontà, troverei il modo di salvare l'ipotesi colposa: gli articoli 42, 43 e 48 del Codice penale sono porte aperte per l'evasione onesta dell'articolo di cui parliamo, nei confronti dei fatti cagionati solo da colpa. Non vi tedio più;

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

le altre sono modificazioni anche meno importanti, sia pure apprezzabili, come dice lealmente l'onorevole Bo, relatore per la maggioranza della Commissione. Ritorniamo al punto.

Noi abbiamo onestamente pensato e ripensato e con malinconia siamo venuti alla conclusione che questo è davvero un caso in cui il meglio è nemico del bene e conviene per oggi mandare la legge al suo destino (del resto inevitabile) rimettendo, come vedremo, il miglioramento della legge ad un avvenire prossimo. Oggi noi del Senato dobbiamo votare il disegno di legge, così come è stato proposto dalla Camera dei deputati e dal Governo.

Consentitemi di dire che noi socialisti democratici, che abbiamo i nostri uomini al Governo (*rumori*), non facciamo ciò perchè siamo dei condannati al conformismo governativo. No! Noi potremmo benissimo, se la nostra convinzione fosse che il vantaggio di un miglioramento col rinvio della legge sia superiore al danno della carenza indugiata, votare con la minoranza, persuasi che in questo voto non rientrerebbe la fiducia o la non fiducia al Governo. Affermiamo che voteremo contro il rinvio della legge anche se fossimo all'opposizione; voteremo così per non lasciare nella legislazione del paese una parentesi pericolosa e per poter attuare subito i miglioramenti della legge apportati dalla Camera dei deputati anche ai procedimenti in corso. Così non vorrei che il Senato si formalizzasse sul concetto che la prima legge che ci viene mandata dalla Camera dei deputati, qui non trovi altro che lo spolvero. (*Commenti. Interruzioni*).

PALERMO. È proprio questo che dobbiamo evitare!

GONZALES. Sì, ma noi dobbiamo giudicare caso per caso; non assumere come programma di dover modificare quello che ci viene dalla Camera. Anche perchè, quando noi manderemo dei nostri disegni di legge alla Camera dei deputati, questa a sua volta non si faccia un punto d'onore di modificarli o di migliorarli. Si tratta di una questione di libertà leale e reciproca.

Quindi, nè per conformismo ministeriale, nè per una preoccupazione di difesa del più pieno potere del Senato, ma proprio perchè crediamo che questa sia l'utilità contingente, io,

e credo, gli amici del mio gruppo, voteremo nei sensi proposti dal relatore della maggioranza.

È finito così il nostro dovere? Dico di no. Abbiamo delle riserve, abbiamo degli ammonimenti ed abbiamo un proposito. Approviamo la legge così come è, per le ragioni che abbiamo già esposto e troppe volte ripetuto, ma dobbiamo altresì ammettere che la legge non è perfetta. La legge non è ben fatta dal punto di vista della tecnica legislativa. La legge non ha elasticità di applicazione, la legge ha minimi di pena troppo severi, anche dopo le buone modificazioni della Camera dei deputati. Ed inoltre (lo dico al Governo) la legge è una legge di polizia, nel senso che è applicata dalla polizia prima che dal giudice. Il giudice verrà dopo, ma intanto la polizia fa le perquisizioni, invade le case, limita il diritto dei cittadini, effettua gli arresti e... libertà provvisoria non ce n'è! Ed allora, il dovere del Governo, il dovere del Ministro degli interni particolarmente, che dirige la polizia, sarà di far capire a questa che l'abuso del diritto è la forma più grave dell'illecito; che bisogna evitare gli arbitrii e che bisogna far sì che essa non serva alcun partito; i cittadini sono tutti ugualmente destinatari delle norme legali e non ci sono nè comunisti, nè democratici cristiani, nè socialisti ufficiali o autonomisti; vi sono degli italiani destinatari, insieme di questa legge come delle altre.

La polizia (lo diciamo in questa occasione ma lo potremmo ripetere in centro altre) è un organo di custodia della legge, di protezione della vita e delle condizioni dello Stato; è dunque, un ufficio, una funzione che non si deve dai cittadini disprezzare, se non a costo di dimostrare una civiltà politica inferiore. Ma si può amare la polizia dai cittadini, a patto che la polizia sappia farsi un po' amare, che non usi arbitrii e brutalità, soprattutto contro la folla. Bisogna che la polizia tenga presente che la folla, anche quando eccede e commette formalmente dei reati, quando viola le leggi del suo paese, ha tante attenuanti e che gli eccessi della folla sono sempre dei gridi di dolore, delle invocazioni di giustizia.

Ai democristiani citerò un'autorità che non sarà sgradita, un senatore di cui si celebra in questo anno il 75° anniversario dalla morte, un senatore che, se fosse vivo e presente, sarebbe

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

forse iscritto, per grandissimo onore, alla Democrazia cristiana: voglio dire Alessandro Manzoni. (*Commenti a sinistra*). Voi sapete che quando Egli porta Renzo in mezzo al tumulto, gli fa dire che il linciaggio del Vicario di provvisione gli fa orrore, ma, quanto al saccheggio dei forni gli fa dire che non sapeva come decidersi ed in ogni modo si trovava bene nel tumulto, perchè la sua esperienza gli aveva insegnato che, per le vie ordinarie e legali, i suoi interessi e il suo diritto erano sempre stati straziati e che quindi non poteva vedere male le vie straordinarie, anche se queste erano rappresentate dal tumulto.

Quanto al proposito nostro, al quale accennavo dianzi, se siamo d'accordo che la legge potrebbe essere ancora migliorata tecnicamente, umanamente e giuridicamente, ebbene la nostra iniziativa parlamentare non finisce certo il giorno 13 luglio 1948! Ora in sede di contingenza, per quelle ragioni pratiche attuali a cui abbiamo accennato e che saranno certamente svolte tanto meglio dal relatore della maggioranza più ortodosso, potremo approvare il disegno di legge, così come la Camera dei deputati ce lo ha mandato; ma alla fine di quelle poche ferie che, a Dio piacendo, riusciremo ad avere, ritorneremo qui e proporremo ed elaboreremo una leggina svelta e ben fatta di ulteriori modificazioni.

PALERMO. E perchè non lo facciamo adesso? (*Rumori*).

ZOLI. Per non lasciare in carenza la legge.

GONZALES. Ho finito queste mie dichiarazioni, che avevo il dovere leale di fare. Se il relatore della maggioranza vuole accettare un consiglio, io andrei per la via piana: discussione generale della legge e poi non fermarsi e dire — come è stato fatto in una seduta della commissione coi relativi guai che ne sono venuti —: «dunque va bene, nessuna modificazione»; necessario è discutere e votare articolo per articolo il disegno di legge della Camera, anche se non si apportheranno modificazioni, nella libertà e colla pazienza dei saggi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Questa procedura è già prevista dal regolamento.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, parlerò molto brevemente. Il mio discorso ha due pre-

supposti essenziali: la grandissima urgenza dell'approvazione del disegno di legge, e questa è stata illustrata nei suoi vari aspetti nella chiara ed esauriente relazione dell'onorevole Bo, e il riconoscimento della sua necessità, nei suoi fini, da parte della minoranza della Commissione, nelle precise espressioni dell'onorevole Berlinguer.

Ma qui sorge il quesito: il testo della legge approvato dalla Camera dei deputati e da essa trasmessoci non è certamente perfetto, come purtroppo non lo sono il più delle volte le leggi. Ma bisogna domandarci: esso presenta tali mende da dover essere assolutamente corrette e quindi da doversi andare incontro ai danni messi in rilievo dall'onorevole Gonzales, per la carenza della legge nell'intervallo che va dal 30 giugno alla data nella quale la nuova legge sarà approvata, ritardo dovuto alla necessità di un nuovo esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento? Da uno studio approfondito degli emendamenti proposti dalla minoranza della Commissione, io ho tratto il convincimento che tali mende così gravi non ci siano e che gli emendamenti non sono di tale importanza e di tale portata, da dover costringere questa assemblea ad apportare delle modificazioni e conseguentemente a rinviare il disegno di legge, per un nuovo esame, alla Camera dei deputati.

L'onorevole Berlinguer scrive che l'esigenza del disarmo non può consentire al legislatore di superare, specialmente nel delicato settore della formazione della legge e nel caso di una legge penale, le norme della Costituzione e cita in particolare gli articoli 13 e 14. Siamo perfettamente d'accordo che, se ci fosse violazione di norme costituzionali così gravi come quelle che sono espresse dagli articoli 13 e 14, noi non potremmo che apportare le modificazioni necessarie, a qualunque costo; ma in effetti, gli articoli 13 e 14 della Costituzione enunziano dei principi fondamentali i quali dicono che la libertà personale è inviolabile, che è sancita l'invulnerabilità del domicilio, ecc. Ma, appunto per questo si fanno le leggi, e cioè per autorizzare le autorità a punire i delinquenti e a procedere in quelle forme rigorose per l'accertamento del reato.

Gli emendamenti che sono elencati nella relazione della minoranza, sono di un triplice ordine.

Il primo ordine di emendamenti concerne l'entità delle pene. Precisamente all'articolo 1 si propone di sostituire alle parole « da tre a dieci anni » quelle « da due a otto anni »; all'articolo 2 invece della pena « da due a dieci anni » si propone quella « da uno a sei anni ». Restano ferme, sia all'articolo 1 che all'articolo 2, le multe stabilite fino a lire 200.000. All'articolo 4 alla pena « da uno a cinque anni » si propone quella « da sei mesi a tre anni » e all'articolo 7 si propone di sostituire alla pena massima di « dieci anni » quella di « otto ».

Invero, la dissimmetria delle pene è veramente un arduo problema di insolubile soluzione. Se si domandasse al legislatore la ragione per la quale si irroga una pena variante da tre a dieci anni invece che da due ad otto, la risposta non potrebbe essere esauriente. Vi potrà essere un criterio generico di tenuità, di maggiore o minore severità, di massimo rigore con la graduazione a scala delle pene, in rapporto alla gravità dei reati, ma non un calcolo aritmetico di esse. Nella pratica attuazione a che cosa porterebbe la variazione delle pene proposta dalla minoranza della Commissione?

PALERMO. A poter ottenere la libertà provvisoria e a togliere il mandato obbligatorio di cattura per una sola arma.

SALOMONE. Rispondo subito, onorevole Palermo; lei non mi può fare il torto di credere che io ignori che con un massimo di pena di dieci anni vi è il mandato di cattura obbligatorio e quindi l'impossibilità della libertà provvisoria. Ma salvo questo (*interruzioni a sinistra*), per tutto il resto, non vi è nessuna modificazione. Importante è solo il punto della libertà provvisoria ed in proposito rispondo che si è applicato il concetto del mandato obbligatorio di cattura, del divieto della libertà provvisoria e, ciò che è più grave, del divieto della sospensione condizionale della pena, anche nella legge sull'ammasso del 1944-1945.

Voce a sinistra. Il nuovo Parlamento della Repubblica Italiana ha provveduto a modificare quella legge.

SALOMONE. Vi sono dei casi, e questo è uno di quelli, in cui una maggiore severità è necessaria e vi deve essere un mandato obbligatorio di cattura.

PALERMO. Ma non per la detenzione di una sola arma!

SALOMONE. Onorevoli colleghi, io sono lieto delle vostre interruzioni perchè io alle interruzioni sono abituato, non nelle aule parlamentari, ma in altre aule dove il dibattito è forse più vivace.

Guardate, vi è una disposizione che voi non potete dimenticare, quella, se non erro, dell'articolo 6, che prevede i casi meno gravi; allora, quando si farà la rubrica, che non è compilata dagli agenti di polizia, ma dal procuratore della Repubblica, si avrà una entità di pena inferiore ai dieci anni, per cui si potrà concedere la libertà provvisoria.

Ora vi è un secondo punto, molto meno importante, ed un terzo ancora meno importante, perchè, tolta questa questione della entità delle pene che dà un riflesso esclusivamente su quello che concerne la concessione della libertà provvisoria, nel resto, quando voi volete la configurazione del reato colposo, voi dite una cosa completamente superflua. Voi sapete che per l'articolo 42 del codice penale quando si tratta di delitti, è necessaria la dimostrazione dell'elemento dolo. Quindi, nel caso di reato doloso, se la prova del dolo esiste, voi avrete naturalmente il reato doloso previsto dalla legge. Se voi invece non avete l'elemento dolo, ma avete la figura del reato colposo, allora il magistrato deve assolvere l'imputato.

In quanto alla preoccupazione che traspare dalla relazione della minoranza, che cioè possano in questi casi gli imputati andare impuniti, tranquillatevi, poichè vi sono le sanzioni penali per le contravvenzioni previste dal codice penale e che possono arrivare fino ad un anno d'arresto. Quindi non vi è nè la preoccupazione che possano essere puniti quelli che agiscono per colpa, per la necessità della dimostrazione dell'elemento del dolo ai sensi dell'articolo 42 del codice penale; e non v'è neanche la preoccupazione che ci possa essere l'impunità, poichè ci sono le disposizioni contravvenzionali previste dal codice penale.

Terzo: c'è un articolo aggiuntivo, mi pare l'8-bis, in cui si dice: « La ricerca delle armi e l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge debbono attuarsi secondo le norme del codice di procedura penale ».

È superfluo, poichè nessuno contesta che si debbono applicare precisamente le norme di

procedura penale. Ma mi sono chiesto quale sia il recondito pensiero (mi si consenta di non esprimere nella parola «recondito», alcun apprezzamento sfavorevole) se in una relazione di minoranza si afferma una superfluità così evidente. Mi sono domandato quale possa essere il significato di questo articolo, di questo emendamento aggiuntivo. Io credo di averlo trovato, e mi permetto dire che non ha nessun rilievo e nessuna influenza lo scrivere l'articolo 8-bis. Ho assistito a delle interrogazioni riguardanti l'attività della pubblica sicurezza e, se non erro, ho inteso anche deplorare che siano ancora in vigore per la pubblica sicurezza delle disposizioni, che ricordano troppo il passato regime.

Quindi, io ritengo che con la proposta dell'articolo 8-bis si voglia limitare l'attività della polizia giudiziaria in materia di perquisizioni e sequestri e precisamente invocare quelle disposizioni, per le quali occorre il provvedimento del giudice per la autorizzazione della perquisizione.

Ed allora, io dico che è completamente inutile l'articolo 8-bis, in quanto nella procedura penale è previsto il caso della flagranza e nei reati previsti dalla legge, che noi oggi abbiamo in esame, trattandosi di reati permanenti, nelle migliori ipotesi noi abbiamo sempre la flagranza. Allora soccorrono tutte le disposizioni che è inutile che io ricordi, che autorizzano la polizia giudiziaria ad eseguire la perquisizione, senza bisogno di nessun decreto o provvedimento del giudice istruttore o del Procuratore della Repubblica.

Sotto qualunque aspetto voi consideriate la proposta dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 8-bis, esso appare come completamente inutile e superfluo.

Dobbiamo confidare nel senso del dovere della polizia giudiziaria, la quale, in caso di violazione di questi doveri, è punita dal codice penale del 1930, con sanzioni punitive ancor più gravi di quelle del 1889.

Vi è una sola verità: il Paese nella quasi totalità vuole non solo la sicurezza della pace nei rapporti internazionali, ma anche la pace all'interno. Il Paese desidera lavorare in pace, desidera applicarsi al suo lavoro arduo di ricostruzione per raggiungere una esistenza migliore.

Credo che noi, interpreti di questo sentimento della pubblica opinione, approvando integralmente la legge, faremo opera di saggi legislatori e di buoni italiani. (*Applausi al centro*).

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di confessare, all'inizio di questo mio discorso, che io mi sento profondamente turbato da due sentimenti. Uno è quello della gratitudine, l'altro è quello del rimorso. La gratitudine va al caro amico e collega onorevole Gonzales, e direi quasi a tutti i componenti della nostra Commissione per la giustizia, che hanno voluto rivolgere qualche parola di elogio alla mia modesta relazione. L'hanno però seppellita sotto i fiori, tributando ad essa tutti gli onori funebri; e forse i più graditi fiori furono della mia Sardegna - gli asfodeli - che ha voluto offrirmi l'onorevole Sanna Randaccio. Ma sono anche un po' tormentato dal rimorso; perchè sotto la grandine di pene spietate previste da questa legge ho finito per essere trascinato anch'io ad infliggere a voi tutti un'altra pena, una sanzione restrittiva della vostra libertà... di respirare, quella di costringervi a leggere la mia interminabile relazione.

Ma noi siamo di fronte ad un problema grave, ad un problema complesso, ad un problema delicato, ad un problema degno veramente di questa Assemblea che è stata giustamente elogiata per la sua composizione qualitativa così selezionata e per il suo alto prestigio; ad un problema che ha un aspetto giuridico, uno politico, uno costituzionale e che incide soprattutto nella funzione della nostra Assemblea.

Io, onorevoli colleghi, non tratterò qui la questione della incostituzionalità della legge. Voi con la vostra diligenza avete seguito i lavori che si sono svolti nell'altro ramo del Parlamento. Voi conoscete gli argomenti che i colleghi deputati del nostro schieramento politico hanno addotto per la incostituzionalità di questa legge. Vi basti conoscere che noi consideriamo quegli argomenti sempre validi.

Consentitemi soltanto di aggiungere una osservazione più squisitamente politica.

Onorevoli colleghi, io non ho lunga consuetudine, nè profonda conoscenza degli onorevoli Ministri proponenti della legge: gli onorevoli Grassi e Scelba. Ma io conosco da molti anni l'onorevole De Gasperi. Se egli fosse qui, io sono certo che egli rievocherebbe con me, col pensiero, gli anni lontani in cui assieme abbiamo combattuto le battaglie anti-fasciste che hanno creato fra noi - oso dirlo - anche un vincolo di amicizia e di stima reciproca. Non posso perciò pensare che l'onorevole De Gasperi sia stato preda, in questa occasione o in altre occasioni, di una tendenza consapevolmente anticostituzionale. Non lo posso credere neppure se oggi lo sento definire «l'incorruttibile corruttore politico»; non lo posso credere, e penso invece che egli abbia ubbidito ad una mentalità preconstituzionale, perchè altrimenti non mi spiegherei, onorevoli colleghi, per esempio, come il Consiglio dei Ministri da lui presieduto, nell'ottobre 1947 abbia varato, dovrebbe dirsi ripristinato, una legge (sia pure attraverso un articolo insidiosamente inserito in altra legge che riguarda materia del tutto diversa) che consentiva, in tema di ricerca di case da gioco, la perquisizione e la violazione di domicilio, con una formula che fa veramente raccapriccio: «In ogni tempo e in ogni caso» diceva quella disposizione; e da questo - voi tutti lo sapete - derivò l'irruzione notturna nella casa del generale Coop e la uccisione di questo ufficiale, fatto che determinò una vasta risonanza nel Paese quale purtroppo non si determina allorché si verificano le uccisioni di tanti nostri lavoratori.

Così non mi spiegherei, se non con questa mentalità preconstituzionale dell'onorevole De Gasperi, il fatto che anche dopo che fu promulgata la Costituzione (nel caso che ho citato, almeno, la Costituzione non era ancora in vigore) si considerarono non esistenti le norme costituzionali o per lo meno queste vennero evase; così come si è verificato con la nomina di alcuni Vice presidenti del Consiglio onorari, e col ritenere che si dovesse considerare valido il giuramento prestato da alcuni Ministri al Capo provvisorio dello Stato, prima della promulgazione della Costituzione. E, per quanto si riferisce alla nostra legge è indicativo quell'articolo 3, contro il quale

è perfino insorto, con la generosità del suo spirito cavalleresco, anche il collega senatore Gonzales, articolo 3 che prevedeva sanzioni contro quei cittadini che non volessero farsi delatori. Non importa che nell'altro ramo del Parlamento i nostri colleghi deputati lo abbiano respinto, pensando forse che i delatori assai spesso non sono altro che dei calunniatori, ma soprattutto considerando più che come legislatori come cittadini, (avvampandone di rossore!) che essi stessi avrebbero dovuto osservare la legge e diventare spie, senza - badate bene - neppure quella esclusione di punibilità che è stabilita dal Codice penale in tema di favoreggiamento, quando si tratti di prossimi congiunti. Ed è significativo che si voglia mantenere in questa legge anche la norma dell'articolo 41 del testo unico della legge fascista di Pubblica sicurezza, creando un argine, - abbiano sentito or ora le parole dell'onorevole Salomone - ad emendamenti i quali invece mirano ad armonizzare la nuova legge con gli articoli 13 e 14 della nostra Costituzione.

Ma, onorevoli colleghi, fatte queste osservazioni preliminari, in tema di costituzionalità (e invece che preliminari, avrei dovuto dire marginali), io vorrei richiamare la vostra cortese attenzione su un punto che mi pare il più delicato, e cioè sul problema nuovo che sorge rispetto a questa legge proprio nel Senato. Io ho espresso nella relazione le nostre ragioni di dissenso per quanto concerne la ratifica, ragioni che coincidono con quelle prospettate nell'altro ramo del Parlamento dai nostri colleghi. Ratifica? La relazione della maggioranza alla Camera dice: «si tratta di un istituto particolare». Un istituto particolare? Che significa ciò? È dunque un istituto che non è previsto dagli articoli 71 e 72 della Costituzione e dall'articolo XVII delle norme transitorie. Vi è sempre un grave pericolo nell'introduzione di un istituto nuovo poichè ciò può determinare una prassi che domani condurrebbe ad altri più gravi arbitri. Ma passi la ratifica. Proroga?

Ne ha parlato il collega senatore Gonzales il quale, rispetto al problema grave e, a mio avviso, insuperabile della proroga, era d'accordo con noi in seno alla seconda Commissione. Si dice che sia da saggi ricredersi; e

L'onorevole Gonzales ha mostrato ora di volersi ricredere, ma il problema rimane: questa è una legge nuova. Prima dell'onorevole Gonzales lo aveva riconosciuto proprio il relatore della maggioranza alla Camera, dicendo: « Si tratta di varare una legge nuova », nella quale perciò noi siamo liberi di introdurre tutti gli emendamenti che ci sembrano opportuni. Ora, una legge nuova non può essere la proroga di una vecchia legge; ma soprattutto non si può concepire una proroga quando fra la legge precedente e quella successiva si è inserita una frattura di tempo. Questo accade per la legge che oggi noi discutiamo. Non importa che noi ricerchiamo le ragioni della frattura; il Governo avrebbe potuto presentare alla Camera o al Senato — avrebbe fatto meglio a presentarlo al Senato — il disegno di legge 15 o 20 giorni prima. Ad ogni modo la frattura è intervenuta e non vi può essere dubbio in proposito. Non capisco come si possa risuscitare — come diceva quel maresciallo dei carabinieri — « il cadavere del morto », dato che vi è questo intervallo di tempo.

Su questo punto sono ancora una volta d'accordo con la maggioranza della Camera, perchè proprio il Relatore per la maggioranza in un suo intervento diceva esplicitamente: « Dopo il 30 giugno non si potrà più parlare di proroga ».

In quest'aula il collega Gonzales ed anche il collega Salomone hanno ricordato — ciò che del resto non è materia di segreto — i pretesi misteri eleusini dei lavori svoltisi in seno alla Commissione. Io devo precisare che l'emendamento relativo al titolo in cui viene soppressa la parola « proroga » e si parla di nuove disposizioni non è mio, non è della minoranza, ma fu proprio del collega onorevole Bo che oggi lo rinnega. Tutto oggi si supera, e si dice anche nella relazione della maggioranza al Senato: vi è l'urgenza; e si soggiunge: sarà il governo domani a modificare il titolo. Badate bene, il titolo! Voi sapete quale valore di interpretazione, per una legge rappresenti il titolo. Si può mutare il titolo di una legge in sede di pubblicazione? All'articolo 10 vi è una disposizione che autorizza il Governo a pubblicare in un testo unico la legge che noi potremmo appro-

vare; ma l'autorizzazione è a pubblicare e non già a coordinare, non già a modificare, non già a mutare. Ed io non credo che il Governo possa avere il potere di modificare il titolo di una legge, se noi non introdurremo questa modifica con un emendamento. Però, onorevoli colleghi, il lato più appassionante della questione che io voglio affrontare con la massima serenità (avete visto come io usi un linguaggio, per quanto mi è possibile, misurato) è proprio quello dell'urgenza. L'onorevole Gonzales e l'onorevole Salomone ne hanno parlato. Lasciate che ne parli anche io e che vi chieda: voi ritenete, nella vostra coscienza di legislatori e di cittadini, che esista questa urgenza, e ritenete che questa sia tale da farci superare ogni nostra sensibilità costituzionale, a ricorrere agli artifici più tortuosi, a varare una legge che non piace all'onorevole Gonzales, che l'onorevole Salomone dichiara piena di mende, contro cui si affacciano delle riserve anche nella relazione della maggioranza; una legge che non piace a nessuno di noi e che ripugna a noi tutti? che valore, che fondamento ha questa urgenza che vorrebbe indurci perfino ad abdicare alla nostra funzione legislativa in una legge penale, nella prima legge penale che noi discutiamo e che dovremmo approvare; in una legge di eccezione, anche se non può definirsi eccezionale; in una legge che contiene misure così drastiche? Questo è il problema che dovrebbe essere esaminato. Tenterò di esaminarlo anche io dal mio punto di vista. Lo ha detto il collega Gonzales; in seno alla Commissione dapprima si fu tutti d'accordo nel riconoscere che questa legge avesse necessità assoluta per lo meno di alcuni emendamenti, come, per esempio, degli emendamenti che riguardavano la misura delle pene; e si è discusso e chi diceva da uno a sei anni, chi diceva da due a otto anni. Ma nella imprescindibile necessità di emendamenti in genere si era d'accordo. Che cosa è poi accaduto? È accaduto che in una successiva riunione (il collega Musolino con i suoi cenni di assenso me ne dà la conferma) i colleghi della democrazia cristiana sono venuti a raccontarci che la notte... aveva portato consiglio.

Non so davvero quale antiche tenebrose divinità notturne siano discese dai sette colli

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

di Roma (tra i quali, se non erro, è anche il Viminale), a turbare i senni sereni dei nostri colleghi della Democrazia cristiana. Poichè viviamo ancora in un clima di libertà che consente di rievocare antichi miti e religioni scomparse, lasciate che io vi dica quali ipotesi sono affiorate al mio spirito: ho pensato che questa tenebrosa divinità notturna potesse essere Arimane, il Dio della notte che, nella religione di Zoroastro, funestava i mortali infliggendo loro pene forse più gravi di quelle previste dalla presente legge; o potesse essere la divinità Notte, della mitologia ellenica, che fu madre della Amicizia, (anche di quella politica!) e della Frode (*Si ride*).

Ma noi non esigiamo, non chiediamo qui, onorevoli colleghi, a voi tutti, anche a quelli che sono sulla sponda opposta, un atto di fede in queste divinità tenebrose; e non speriamo neppure in un atto di contrizione. Noi vi chiederemo soltanto un atto di sincerità che si risolva non nelle perplessità che hanno dato al giudizio dell'oratore che ha parlato prima di me le caratteristiche tradizionali (consentitemi che ve lo dica) del... giudizio di Salomone; noi vorremmo chiedere un atto di sincerità col quale, almeno per un istante, almeno in una occasione come questa, abbattessimo, noi e voi (perchè spesso tutti siamo vittime di queste finzioni politiche) quegli schermi dietro i quali si celano i pensieri e i moventi delle nostre posizioni. Noi vorremmo che finalmente lacerassimo i sette veli delle danzatrici politiche che nascondono le nudità più o meno affascinanti dei nostri moventi e pensieri.

Vorremmo che si dicesse apertamente quello che noi indoviniamo e sentiamo essere il vostro pensiero: non è l'urgenza che vi assilla, perchè sarebbe infondata una preoccupazione di questo genere, ma è solo la preoccupazione di non dare al Governo neppure quel minimo di disappunto, che non suonerebbe neppure sfiducia, modificando la legge dal Governo proposta. Perchè, badate, onorevoli colleghi non vi è una carenza di legge, una *vacatio legis*, vi è soltanto una *vacatio* della legge speciale perchè nell'intervallo tra la legge speciale che ha cessato di avere efficacia il 30 giugno e la legge nuova che vi proponete di approvare restano certamente in vigore le norme del codice penale.

Allora la domanda che rivolgo a questa Assemblea è questa: voi pensate davvero che quelle norme del codice penale non siano sufficienti per le perquisizioni, per gli arresti, per il rastrellamento delle armi, credete che la pubblica sicurezza così efficiente - noi diciamo anche troppo risoluta - non sia in condizioni di dominare l'ordine pubblico, se un pericolo sorgesse? Ma vi è un pericolo nell'ordine pubblico? ed un pericolo tale che c'imponga di bruciare le tappe della pretesa carenza di legge come ha sostenuto l'onorevole Gonzales?

Io vi invito a riflettere, onorevoli colleghi. Sono trascorse quasi due settimane dal 30 giugno, e io non vedo che sia già entrato in azione il piano K o il piano Y. Io non sento qui lo scalpitare dei cavalli cosacchi alle nostre frontiere. Nè credo che il nostro caro e venerato collega onorevole Cavallera, che noi tutti in Sardegna chiamiamo « papà Cavallera », si affretterà a battere le guglie del Gennargentu con un suo vecchio archibugio arrugginito. Noi non abbiamo sintomi d'allarme in nessuna zona del Paese. Quindi noi pensiamo che questo dell'urgenza sia un artificio da parte vostra.

E d'altronde che cosa può accadere? Prospettiamo tutte le ipotesi. Si sice: la Camera dovrà prendere le vacanze. Si prenderà le vacanze! Io credo che al sopravvenire del caldo, che tutti aspettiamo, le armi saranno deposte da tutti in riva a quel mare che placa le passioni, anche se purtroppo esso è vietato ai figli del popolo.

E perchè, onorevoli colleghi, la Camera deve prendere le vacanze e non può disturbarsi ad interromperle per un solo giorno, mentre si pretende che siamo noi a sacrificare la nostra funzione legislativa? D'altra parte io apprendo dai giornali che alla fine di questo mese la Camera, come il Senato, saranno riconvocati. Evidentemente le piogge - e non quel vento gelido delle steppe di cui ieri parlava un giornale cosiddetto indipendente - determineranno nei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento una forma di vacanze diversa da quella moderna, vacanze come quelle dei nostri nonni che raramente andavano in villeggiatura, ma si raccoglievano a giocare alla tombola intorno ad un tavolo. E il 27 di questo mese si discuterà proprio della tombola del

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

Piano Fanfani e si deciderà sulla sorte dei miracolati del nuovo santo Fanfani (*si ride*); perchè non si potrebbe anche per una seduta, discutere degli emendamenti del Senato nella presente legge che alla Camera sarebbero certamente accolti? Lasciate a questo proposito, che io mi renda interprete di uno stato d'animo di disagio che si è creato in tutti voi come nel mio spirito; è questo: perchè deve essere sempre il Senato a rinunciare alla sua funzione?

Io vorrei alludere a qualche cosa che forse non è perfettamente nella linea di questa discussione sulla legge per il controllo delle armi, ma è pur necessaria finalmente una protesta; io non riesco a spiegarmi (o per meglio dire potrei anche riuscire a spiegarmelo ma è inutile che approfondisca questa mia indagine) — perchè senza una particolare norma della Costituzione che imponga questa procedura, sempre, costantemente — salvo che per qualche legge di minore importanza — il Governo presenti i suoi disegni di legge prima alla Camera dei deputati e poi al Senato, mettendo questa Assemblea nella situazione di dover riconoscere il fatto compiuto e nella necessità di dovervi aderire, rinunciando alla sua funzione ed al suo prestigio. Io suppongo che il nostro illustre Presidente debba già aver fatto le necessarie rimostranze, ma penso anche che egli debba insistervi, rispondendo così al sentimento di tutti i membri del Senato.

Quindi non urgenza per paura di turbamento dell'ordine pubblico. Però nella relazione della maggioranza si presenta un altro argomento. Si dice che vi sono dei detenuti in attesa di giudizio: corriamo loro incontro in modo che non debbano attendere ancora molto per vedere applicati al loro caso quell'emendamento che consente — in deroga all'articolo 2 capoverso del codice penale — che la legge più favorevole possa essere applicata anche ad una precedente legge temporanea.

Quanti saranno questi detenuti?

GONZALES. Anche se si trattasse di uno questo rilievo avrebbe valore.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Io dimostrerò il danno della vostra tesi artificiosa anche per molti altri.

Secondo le dichiarazioni dell'onorevole Scelba gli arrestati, nel periodo in cui fu in vigore

la legge del 5 febbraio 1948, sarebbero 644; ed egli ha amato dividerli secondo i partiti cui sarebbero iscritti, attenendosi alle informazioni della Pubblica sicurezza. Non vi è dubbio che alcuni di questi imputati di reati minori che consentivano la concessione della libertà provvisoria, possono aver ottenuto questa libertà; altri possono essere stati assolti in istruttoria, perchè non sempre le indagini della Pubblica sicurezza sono convalidate dal giudice; altri saranno stati assolti in giudizio, specialmente con la frequenza della concessione di attenuanti (che sappiamo ormai sono concesse da tutti i tribunali) nell'applicazione di questa legge che trova tante resistenze nella magistratura; altri saranno stati condannati. Ebbene, onorevoli colleghi, i condannati avranno proposto appello o ricorso per Cassazione, e sappiamo bene come le norme di procedura e le esigenze dei ruoli ritardino quei giudizi di secondo o di terzo grado, per mesi e mesi, per cui nessun danno deriverebbe da questa attesa, che sarebbe limitata, del resto, a pochi giorni o a poche settimane, perchè dovete tenere presente — scusate se lo ripeto — che basterà introdurre nella legge alcuni emendamenti e che la legge sia approvata dalla Camera dei deputati per la fine del mese corrente perchè essa possa, senz'altro, entrare in vigore nel prossimo agosto.

Ma io dico di più: proprio quell'uno, a cui alludeva in una interruzione il collega Gonzales, o quei dieci, venti, cento o mille, che dovrebbero ancora attendere qualche settimana avrebbero il vantaggio di vedersi applicata una legge più organica, più razionale e più favorevole, quale era nella intenzione di tutta la Commissione di proporre al Senato. Ma v'ha ancora di più. Stando alle precisazioni dell'onorevole Ministro Scelba, questa legge dovrebbe essere prorogata per un anno perchè le condizioni di pericolo per il possesso di armi, secondo il Governo, sono oggi quali erano il 5 febbraio del 1947. Quindi le previsioni governative sono per un numero di arresti e di giudizi tre volte superiori, nell'applicazione della nuova legge, relativamente alla legge che fu in vigore per soli quattro mesi. E credete voi davvero che per bruciare le tappe dell'attesa di qualche detenuto noi dobbiamo recare a questo detenuto il danno di fargli applicare una legge che

riteniamo iniqua e non una legge emendata razionalmente? Credete voi che noi dobbiamo portare ai giudici una legge che riconosciamo iniqua perchè la applichino a tutti i detenuti che saranno giudicati per l'anno in cui questa legge dovrebbe avere efficacia?

Mi permetto di rivolgere a voi un altro interrogativo. Il senatore Gonzales vi ha detto che i giudici sono coscienziosi e diligenti e che perciò terranno presenti i lavori per la preparazione di questa legge, terranno presenti le nostre discussioni, le nostre precisazioni, le nostre relazioni. Vi pare perciò che sia opportuno dare nelle mani dei nostri giudici uno strumento, come questa legge, accompagnato da una deplorazione generale di tutti i legislatori che l'hanno approvata solo per l'urgenza? Vi pare opportuno che noi diamo nelle mani dei giudici questa legge dichiarando che noi la riteniamo ingiusta?

GONZALES. Non ingiusta, ma provvida e da migliorare.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Lei stesso, onorevole Gonzales, ha dichiarato in seno alla Commissione, che la legge era « cattiva » ed ha proposto degli emendamenti; ma poi la notte le ha portato consiglio, e in sede di Commissione si è astenuto dalla votazione. Onorevoli colleghi, ancora in quell'atteggiamento, di danzatrice, che ha lacerato i sette veli, vorrei che voi non vi sottraeste ad un atto di sincerità. Noi abbiamo sentito su quale ultima trincea si è rifugiata l'argomentazione così eloquente, così colorita, così pittoresca dell'onorevole Gonzales, che è veramente un artista della parola, Egli ha detto: « La nostra funzione non è cessata oggi. Noi abbiamo del tempo dinnanzi a noi e non abbiamo urgenza per emendare questa legge, anche se urge la necessità di renderla applicabile ». Gli strumenti legislativi ai quali ha alluso l'onorevole Gonzales sono costituiti dall'iniziativa parlamentare: ebbene, prendete impegno, onorevoli colleghi, specialmente voi, onorevoli colleghi del gruppo cui appartiene il senatore Gonzales, prendete impegno, con un ordine del giorno, di farvi promotori, alla ripresa dei lavori parlamentari, della presentazione di un disegno di legge più organico, più razionale, più rispondente alla vostra coscienza. Si potrebbe fare di più, se il Senato è d'accordo e la maggioranza governa-

tiva è sincera: si potrebbe, anche nel caso, che spero non si verifichi, di una approvazione di questa legge, votare un ordine del giorno che impegni il Governo, alla ripresa dei lavori parlamentari, a presentare un diverso disegno di legge e di presentarlo al Senato, non alla Camera, perchè noi possiamo svolgere insieme, onestamente e serenamente la nostra funzione parlamentare. Ma io desidero anche annunziarvi, con la sincerità con cui vi ho parlato, quale sarà il nostro atteggiamento quando si voteranno gli emendamenti. Onorevoli colleghi, noi vi chiederemo talvolta la votazione per appello nominale; noi ricordiamo, e lo ricordate anche voi, come vi siate opposti alla nostra esigenza, condivisa da tutti i gruppi di minoranza, secondo cui la votazione segreta doveva prevalere su quella per appello nominale. Voi vi siete opposti. Per questa ragione voi, questa volta potrete assumere la vostra responsabilità con l'appello nominale, voi legislatori, di fronte ai cittadini italiani. (*Commenti, rumori*).

ZOLI. Volete scegliere lo strumento che vi fa comodo! Anche noi adopereremo le vostre armi, se lo crederemo!

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Raccolgo l'interruzione dell'onorevole senatore Zoli. Lo strumento che ci fa comodo? Sicuro. Ma vorrei rispondere all'onorevole Zoli: ciò che Ella ha detto significa dunque che voi, in questa circostanza, non volete assumere la responsabilità personale di fronte ai vostri concittadini!

ZOLI. È contro il ragionamento, che sono insorto! Questa volta faremo come voi volete: voteremo per appello nominale e assumeremo le nostre responsabilità, però ci riserviamo di valerci di quell'arma che voi avete voluto quando ci farà più comodo! (*Rumori, commenti*).

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, vorrei che fossero riportate nel resoconto stenografico le parole dell'onorevole Zoli il quale ha affermato che per questa volta non si farà opposizione alla nostra richiesta di appello nominale.

SPALLINO. Egli ha detto che questa volta faremo l'appello nominale come voi volete, ma ci riserviamo il diritto di valerci anche noi dello scrutinio segreto.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. D'accordo. Ed ora torniamo alla polemica con gli oratori che mi hanno preceduto. Quando il collega Gonzales vi ha letto un brano della mia relazione egli lo ha interpretato inesattamente. Quel brano diceva: « Sia però ben chiaro che nessuna tendenza nè palese nè recondita esiste contro il disarmo da parte di quanti nella nostra Commissione si sono opposti all'approvazione del disegno di legge ». Quindi non è esatto che noi, in seno alla Commissione, abbiamo riconosciuto che questa legge era provvida, come pensa il collega Gonzales; noi ci siamo opposti e ci opporremo alla sua approvazione. Noi affermiamo soltanto che l'opporci all'approvazione di questa legge non significa essere contro il disarmo: non possiamo essere contro il disarmo soprattutto noi, perchè il disarmo veramente offre ai lavoratori di tutta Italia la possibilità di contribuire in pace alla rinascita del nostro Paese, della quale essi sono i principali artefici; ed offrirà anche modo a tanti poveri disoccupati e poveri pensionati di morire di fame almeno in pace e senza turbamenti.

Noi non siamo contro il disarmo; noi non abbiamo avuto degli incubi notturni, non siamo stati visitati da tenebrosi Iddii della notte. Noi avevamo assunto con la maggioranza e con la cosiddetta terza forza l'impegno di discutere e concordare gli emendamenti. Noi avevamo quindi raggiunto alcune intese con gli altri componenti della Commissione di giustizia; le manteniamo oggi lealmente, mentre gli altri le rinnegano.

Ecco perchè noi proponiamo degli emendamenti che tendono a raccogliere, almeno in questa Assemblea, quel consenso che era venuto a quegli emendamenti da parte della grande maggioranza della Commissione e che poi è stato ritrattato. E abbiamo tenuto presente anche un'altra esigenza, come ho detto nella mia relazione, poichè intendiamo che nel caso che la legge debba essere approvata sia necessario armonizzarla con la legge precedente, con la quale deve essere in qualche modo ricollegata.

Io vi prego di esaminare, in un quadro generale, la portata dei nostri emendamenti. Badate, noi non sempre siamo stati dello stesso avviso dei nostri colleghi della Camera dei

deputati. Per esempio, noi abbiamo chiesto delle misure di pena più elevate di quelle che chiedevano i colleghi dei nostri gruppi alla Camera dei deputati coi loro emendamenti. Noi abbiamo accettato che in questa legge, fra le sanzioni, fosse anche mantenuta quella della pena pecuniaria, per quanto ripugnasse alla nostra sensibilità giuridica che una pena pecuniaria venisse comminata per reati che non incidevano sulla proprietà, in contrasto con tutto il sistema del nostro diritto punitivo. Noi non abbiamo ripresentato qui, dichiarando esplicitamente di non condividere il punto di vista dei nostri colleghi della Camera, la proposta di emendamento che aveva il numero 8-*bis*, perchè — l'abbiamo detto e lo confermiamo — le argomentazioni in contrario presentate dall'onorevole Ministro Scelba, e dal relatore della maggioranza della Camera dei deputati, ci hanno convinto che questo emendamento non poteva essere riproposto. Noi abbiamo modificato la formula delle attenuanti e l'abbiamo modificata proprio accogliendo la proposta che proveniva non da noi ma dagli onorevoli Gonzales e Sanna Randaccio. Noi siamo giunti a tal segno di scrupolo da introdurre nella legge, con un nostro emendamento, anche il caso di un'aggravante che la legge non contemplava e che noi riconosciamo giustificata, quella degli « ordigni micidiali » che è forse il caso più grave che giustifichi l'aumento di pene, e che era stato dimenticato dall'onorevole Ministro e dimenticato anche nella discussione alla Camera dei deputati.

Abbiamo accolto l'emendamento proposto dall'onorevole Bo per quanto riguarda il titolo della legge; abbiamo accolto l'emendamento proposto dall'onorevole Gonzales per l'ipotesi colposa; l'emendamento di Sanna Randaccio per le attenuanti. E tuttavia noi vogliamo confermare qui esplicitamente che noi siamo contro questa legge; noi vogliamo il disarmo, ma noi siamo contro questa legge la quale è uno strumento politico. Lasciate che io vi dica apertamente quello che penso; e vi dico quello che penso con le parole con cui si è espresso in seno alla Commissione il mio grande amico onorevole Gonzales. Egli disse: « Si devono rastrellare le armi e non gli uomini » e questa legge serve a rastrellare gli uomini e

non serve a rastrellare le armi e serve anche ad alimentare quella campagna allarmistica che dalla parte opposta alla nostra diventa uno strumento politico di propaganda politica, di terrorismo, senza che si pensi quale risonanza può avere anche all'estero l'additare la nostra Nazione come perpetuamente alla vigilia di una guerra civile. Tutto ciò, onorevoli colleghi, poteva essere comprensibile nel periodo elettorale, ma le elezioni si sono svolte con la massima compostezza; se episodi dolorosi e sanguinosi sono accaduti, nelle Puglie, nella Calabria, in Sicilia e nel Lodigiano, le vittime furono sempre lavoratori e organizzatori sindacali. Ma può ben dirsi che le elezioni si sono svolte senza turbamenti. Perché? Forse perché vi era questa legge a salvaguardare l'ordine elettorale? Forse perché vi era tanto spiegamento di forze di polizia? Circola un po' dappertutto in Italia, il racconto di un episodio. Io non ho nessuna ragione di credere che questo episodio sia esatto; ma penso che sarebbe per voi alquanto pericoloso segnalarlo come una di quelle barzellette che circolavano nel periodo fascista, perchè i ravvicinamenti non sarebbero per voi gradevoli. L'episodio è questo. L'onorevole Scelba si sarebbe presentato al Capo provvisorio dello Stato per informarlo che le elezioni si erano svolte nel massimo ordine e, soggiungendo che ciò si doveva alla tutela delle forze di pubblica sicurezza, l'onorevole De Nicola gli avrebbe risposto: «Lo si deve soprattutto al civismo del popolo italiano».

Io non so se questo episodio sia esatto. Ma esso può essere indicativo, come sono indicative tutte le leggende.

Tornando alla materia di questo mio modesto discorso che è diventato troppo lungo e che chiuderò fra pochi istanti, tenterò di discutere i due argomenti che la maggioranza, e prima della maggioranza, gli onorevoli Ministri proponenti, pongono a giustificazione di questa legge. Gli argomenti sono questi: un numero enorme di armi è stato rastrellato. Non mi piace fiocinare frasi, ma in questo caso è bene riferire la frase testuale pronunciata dal Ministro onorevole Grassi: «La quantità delle armi reperite è notevole». E questa precisazione era stata preceduta da quella elencazione di armi che ha formato parte così ampia nel

discorso dell'onorevole Presidente del Consiglio. E si comprende che molte armi siano state reperite o rastrellate in Italia. L'Italia è stata attraversata non da tre eserciti — come diceva l'onorevole Gonzales — ma da ben cinque eserciti: l'esercito nazionale, l'esercito alleato, l'esercito tedesco, l'esercito dei partigiani, e l'esercito dei repubblicani. Si capisce bene come questi eserciti abbiano disseminato dappertutto delle armi. Credo che basterebbe scavare nei campi o entrare nelle grotte per trovare delle armi.

ZOLI. Debitamente lubrificate.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Onorevole Zoli, se mi permette, placherò presto la sua irrequietudine, che è isolata, poichè tutto il Senato mi ascolta con cortesia. La placherò ricordandole un caso che le farà piacere. Io volevo dire che in parte queste armi devono essere ancora disseminate un po' dappertutto, ma in parte sono state anche consegnate. Noi sappiamo che vi sono state anche iniziative da parte di segretari delle Camere del lavoro e di uomini delle nostre correnti politiche per la consegna delle armi. A lei ricordo il caso, degno del massimo elogio, di un parroco che aprì le porte della chiesa invitando tutti i cittadini a depositare ivi le armi, perchè naturalmente i cittadini sono spesso restii a portarle alla Pubblica sicurezza per il timore di essere arrestati. Molte armi dunque, dice l'onorevole Scelba, sono state reperite. Ma forse «reperite» vuol dire «sequestrate»? No. Le cifre che noi aspettiamo non sono quelle delle armi reperite o comunque raccolte, ma sono quelle delle armi sequestrate; e sono quelle dei condannati per delitti puniti dal decreto legislativo del 5 febbraio 1948.

D'altra parte vi sovvenga che c'era un gran numero di armi disperse in tutta Italia anche prima del 5 febbraio. La legge fu promulgata per il termine di 4 mesi non già per le ragioni a cui ha alluso il senatore Gonzales, ma per altre. Infatti la relazione del Ministro che ci presenta questo disegno di legge dice che le ragioni furono diverse: «all'efficacia del decreto legislativo fu apposto il termine del 30 giugno, ritenendosi che a questa data, le finalità del provvedimento potessero essere completamente raggiunte». Noi sappiamo quali dovevano essere le finalità del provvedimento: erano le elezioni che determinano un clima

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

di incandescenza per cui si può spiegare che il Governo, anche a voler prescindere dal palese intento di fare, di questa legge, uno strumento politico, intendesse tutelare l'ordine pubblico. C'è un altro argomento che oggi assume due aspetti: quello prospettato dall'onorevole senatore Salomone e quello prospettato dinanzi alla Camera dall'onorevole Ministro Scelba. « Vi sono dei precedenti - dice l'onorevole Salomone - ad esempio la legge fascista degli ammassi ».

È dunque una legge fascista, e i legislatori democratici l'hanno modificata. Sarebbe stato meglio non ricordare questi precedenti. Io non l'avrei ricordata neppure se fossi stato nei vostri settori. Altro argomento nello stesso ordine di considerazioni: quello dell'onorevole Ministro Scelba. Vi è un decreto Gullo, ha detto l'onorevole Scelba. Io debbo confessarvi, come modesto avvocato, che non sono del tutto entusiasta di questo decreto; ma devo anche riconoscere che le condizioni del nostro paese il 10 maggio 1945 erano ben diverse da quelle di oggi. Si era all'indomani di una guerra e si era soprattutto in un periodo (non dimentichiamolo) in cui imperversavano dappertutto, nelle città e nelle campagne, le rapine, in cui il Paese era attraversato da bande armate. Così si spiega come potesse allora intervenire una legge drastica per impedire questo grave turbamento dell'ordine pubblico, per salvaguardare la vita dei cittadini, per salvaguardare la loro proprietà. In quel decreto si parla di armi; se ne parla incidentalmente ed in rapporto proprio a queste condizioni. Ma si parla in realtà di « armi di guerra », e soltanto di armi di guerra. Quel decreto stabiliva infatti delle sanzioni che, per esempio, in tema di possesso di armi di guerra, sono assai meno gravi di quelle che si vogliono oggi stabilire in un clima completamente diverso da quello di allora. Infatti, per esempio, in quel decreto, si dice all'articolo 13: « Chiunque, dopo scaduto il termine di consegna stabilito dall'autorità, detiene armi da guerra o le relative munizioni, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni ». Così era punito il possesso.

GONZALES. Pare che non sia stato molto efficace !

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Tu ed io, siamo certamente d'accordo che le pene

molto aspre sono inefficaci, e siamo anche d'accordo, come studiosi, modesto io, insigne tu, che le pene troppo aspre sono sempre inefficaci e indice di una civiltà giuridica arretrata. Ma noi non possiamo disconoscere che le gravi sanzioni del decreto Gullo possono avere contribuito a dare alle nostre campagne, alle nostre città quella tranquillità maggiore di cui noi godiamo, relativamente alle condizioni in cui noi ci troviamo il 10 maggio 1945. D'altra parte quel decreto, per una disposizione determinata, doveva essere efficace soltanto sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. Era quindi un decreto che interveniva veramente in un periodo di immediato dopo guerra, nel quale poteva ritenersi necessario.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Fu prorogato per altri due anni dall'onorevole Gullo, cioè fino al 15 aprile 1948.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Onorevole Ministro, bisognerebbe piuttosto rispondere alla domanda che desidero rivolgere a voi e all'Assemblea: quali manifestazioni così allarmanti di criminalità da reprimere con questa legge esistono oggi? Vi sono delle manifestazioni allarmanti di criminalità collettiva? Le manifestazioni di criminalità individuale possono bene essere represses anche con l'applicazione delle norme ordinarie del Codice penale; sono invece le manifestazioni di criminalità collettiva quelle che allarmano l'opinione pubblica e possono turbare l'ordine pubblico del Paese. Oggi esiste soltanto una forma di criminalità collettiva e voi la conoscete, onorevole Ministro, e molti amici che stanno da questa parte e coloro che stanno dall'altra parte lo sanno: è quella che esiste nella nostra nobilissima Sicilia. Noi avremmo preferito che aveste presentato qui un disegno di legge che reprimesse anche con misure eccezionali la criminalità che funesta e opprime la terra di Sicilia. (*Approvazioni*).

Prima di chiudere, vorrei dare uno sguardo generale senza scendere a discussioni di dettaglio (che potremo fare poi nella discussione degli articoli), sul piano degli emendamenti.

Lo farò con parole semplici, non certo come se discutessi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. È inutile la discussione degli emendamenti? è superflua come si è detto?

Pensate a quello che è accaduto alla Camera dei deputati e lo dico a elogio dell'altra Assemblée e degli stessi Ministri proponenti e della maggioranza della stessa Assemblée. È accaduto che inizialmente l'onorevole Scelba si era irrigidito nel non volere accettare alcun emendamento e anche la maggioranza si era irrigidita sulle sue posizioni. La discussione ha portato a questo: che talvolta l'onorevole Ministro Grassi e l'onorevole Ministro Scelba o il relatore della maggioranza hanno aderito a emendamenti che sono stati approvati; altri furono approvati malgrado il loro dissenso.

Quali sono i principali emendamenti che oggi proponiamo?

Articolo 1. Credo che non vi sia alcuno tra voi che debba disconoscere la nostra osservazione secondo la quale l'articolo 1 prevede una pluralità di casi i più disparati e li colpisce tutti con unica sanzione. Caso grave per esempio quello della fabbricazione di armi, quello della importazione di armi.

Tuttavia anche questi casi possono non essere gravi. Immaginate un fabbricante di armi regolarmente munito di licenza che trascuri o lasci che un suo impiegato trascuri la pratica per il rinnovo della licenza. Immaginate un caso di importazione: un emigrante che venga dal Belgio con un fucile belga da caccia nell'intento deplorabile sì, da punire anche esso, di frodare per esempio il dazio di frontiera.

Ma vi pare giusto che questi casi siano colpiti da una sanzione che va dai tre ai dieci anni?

Ma questi sono i casi gravi. Pensate, invece, alla cessione, a qualsiasi titolo di un'arma o di parte di un'arma.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. È l'ipotesi più grave.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. No, è la più lieve. E questo delitto importa una affermazione di correttezza, perchè chi cede e chi riceve rispondono del reato a titolo di correttezza.

Caso più grave? Sì, talvolta, onorevole Ministro, ma talvolta no. E vedete quali conseguenze inique, nella casistica, ne derivano. Se io regalo ad un mio nipotino un mio vecchio fuciletto da caccia, sembra giusto che egli ed

io siamo puniti con una pena da tre a dieci anni? Se io — che non sono cacciatore e non incorrerò in questo reato — stando a caccia nella mia Sardegna mi accorgo di mancare di munizioni e mando un amico a casa mia perchè me le porti, ebbene vi pare che questo caso debba considerarsi grave e soprattutto vi pare sia un delitto o non piuttosto una contravvenzione, o, se mai, un delitto di natura colposa e non dolosa? È proprio esatto quello che diceva l'onorevole senatore Gonzales: è l'articolo 2 quello che offre la maggiore casistica, quello che più frequentemente viene applicato dai giudici. Qui abbiamo accolto un emendamento proposto dall'onorevole collega Giua, con la sua alta autorità di scienziato, ed egli, se lo crederà opportuno, ne parlerà a suo tempo: ma io vorrei anche invitarvi a riflettere su alcuni episodi giudiziari veramente impressionanti. A me è accaduto, per esempio, di difendere degli agricoltori che erano stati trovati mentre con del clorato di sodio frammischiato con zucchero — se io sbaglio, onorevole Giua, mi corregga — dissodavano i loro campi. Non si proponevano quindi, di turbare l'ordine pubblico nè costituivano un pericolo. E il tribunale ha dichiarato che ricorrevano tutti gli estremi sia materiali sia intenzionali, per l'applicazione dell'articolo 2 della legge e lasciate che io, che ho discusso quella causa, facendo un po', come abilmente ha fatto l'onorevole Gonzales, l'avvocato, vi dica qua, da modesto legislatore, che quel tribunale aveva ragione. Mi appello qui a quanti di voi non sono profani di diritto, a quanti di voi hanno, come me, come molti di noi, una esperienza professionale di molti anni e qualche corredo di studi giuridici. È evidente, per la interpretazione dell'articolo 2, che il dolo consiste esclusivamente nella coscienza di possedere cose vietate dalla legge. Il dolo specifico è un altro ed è inserito qui, sotto la specie dell'aggravante; dolo specifico per colui che possiede delle armi o delle munizioni o degli esplosivi per fini sediziosi. E allora la pena è aumentata; ma altrimenti il dolo è evidentemente in *re ipsa*. Ed io penso ai giudici davanti ai quali sarà portata questa legge, e vi penso ricordando l'interpretazione che ha dato di questa disposizione, in tema di ricerca della intenzionalità, proprio il collega onorevole

Gonzales, con la sua alta autorità di giurista. Spero che i giudici ne tengano conto e si sentano trascinati alla tendenza di sovvertire i principi più elementari del diritto, accogliendo l'interpretazione dell'onorevole Gonzales. In questa mia speranza mi conferma il ricordo della stessa interpretazione data nella discussione dinanzi alla Commissione, dal nostro eminente collega senatore Azara, che è Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione. Io spero che egli ripeta questa interpretazione e cioè che in tema di articolo 2 bisogna ricercare il dolo specifico. Sarà il trionfo dell'innocenza, ma sarà anche, onorevole Scelba, la svirilizzazione completa della vostra legge, e sarà anche, un sovvertimento dei principi generali del diritto punitivo. Ma esaminiamo i capi di dolo evidenti, superando anche l'interpretazione vostra. Quando vi è veramente un dolo, quando il giudice rintracci un dolo specifico, vi pare che i delitti colpiti da questa legge siano tutti così gravi da giustificare delle pene così spietate?

Io penso ai minatori della mia Sardegna - io amo infinitamente la mia terra e vi chiedo scusa se il pensiero mio ricorre ad essa così frequentemente, specialmente oggi che ne sono lontano - che usano talvolta esplosivi per pescare; fanno male, è giusto punirli, ma non con pene così gravi. Io penso ai pastori della mia Sardegna, ai piccoli proprietari, i quali tengono nella loro capanna o nel loro casolare disperso un fucile per difendersi dai ladri, dai rapinatori. E la pubblica sicurezza, onorevole Scelba, ha il torto, almeno in Sardegna, di non concedere con la larghezza che le condizioni particolari dell'isola richiederebbero, le licenze di porto d'arma; basta un lieve e remoto precedente penale perchè il porto d'arma non venga concesso. Ebbene, i pastori e i proprietari se non hanno il porto d'arma, il fucile lo tengono lo stesso, perchè devono tutelare la loro proprietà, i loro greggi, la loro vita. Vi pare che se essi sono sorpresi in possesso di un'arma debbano essere sottoposti a questa legge così inesorabile? Giustamente il collega Salomone ha finito per ammettere che queste norme sono spietate. Vi pare cosa dà nulla - pare egli volesse dire - che la norma non consenta mai, nemmeno nei casi più lievi, al giudice la concessione della libertà provvisoria?

Vi pare sia giusto imporre sempre al giudice, in tutti i casi, l'obbligo del mandato di cattura?

GONZALES. Ma la legge prevede delle attenuanti.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Onorevole Gonzales, queste sono cose che anche io ho sostenuto davanti a un giudice del quale non faccio il nome, il quale è stato così ingenuo da accogliere la mia tesi; ma ella sa bene, come sa bene l'onorevole Salomone, che le attenuanti non si possono configurare in istruttoria ai fini almeno di eludere le norme dell'articolo 253; soltanto al dibattimento il giudice può riconoscere le attenuanti. In istruttoria il giudice, se la pena prevista è di dieci anni, deve spiccare il mandato di cattura e non può concedere la libertà provvisoria anche se si trova di fronte ad un semi infermo di mente, anche se ritiene che concorrano tutte le sei attenuanti previste dall'articolo 62 del Codice penale: dottrina e giurisprudenza sono concordi. Eppure, come vi dicevo, in un caso ho ottenuto la libertà provvisoria perchè è da rilevare il fenomeno veramente allarmante che i giudici sono renuenti ad applicare questa legge; le sue disposizioni ripugnano alla loro coscienza ed alla loro umanità. Io ho visto molte immeritate assoluzioni e molte me ne hanno segnalate alcuni colleghi. Si tratta di assoluzioni di cacciatori, di pescatori, di agricoltori che usavano esplosivi e di festaioli che se ne servivano per fuochi di artificio. Si è fatta distinzione da parte dei tribunali fra polveri deflagranti e da scoppio e polveri da lancio, per cui taluni giudici hanno ritenuto non costituire reato la detenzione di balistite. Ed anche nei tribunali più inesorabili, accade di assistere ad uno spettacolo che, con tutto il rispetto per la magistratura, sembra quello a cui assistiamo nelle stazioni quando vediamo introdurre un gettone in una macchina e estrarne sempre lo stesso biglietto. Così nei tribunali il possesso di armi è punito sempre con una pena fissa, un anno e quattro mesi, cioè il minimo della pena con la costante, immancabile concessione di attenuanti generiche (articolo 62 *bis*). A qualcuno di noi è accaduto di veder concesse le attenuanti generiche anche a clienti pregiudicatisimi, applicarsi i motivi di particolare valore morale e sociale, che, come voi sapete, hanno

ben diversa finalità nell'articolo 62, n. 1. E viene perfino concesso il vizio di mente anche sulla base di un certificatino di un medico molte volte amico della famiglia. Voglio portarvi un esempio. Io difendevo un comunista che giustificava molto bene il possesso di una arma. Però il possesso esisteva e lo si doveva punire. Ebbene ho presentato in udienza un certificato medico - non vi dico che fosse compiacente - il quale dava atto che questo sciagurato aveva sofferto di itterizia. E siccome il tribunale non mi sembrava molto progressivo (*ilarità*) ero estremamente allarmato, pensando che i giudici avrebbero detto che si trattava di un caso di bilioso settarismo. Invece no, semi infermità di mente.

Un altro caso, fu ricordato alla Camera dal relatore della minoranza. Il caso cioè di un fraticello di un convento (negli atti risulta anche di quale convento) il quale manipolava della dinamite allo scopo di dissodare l'orticello. Ad un certo punto questa dinamite è scoppiata ed un altro povero frate è stato dilaniato dallo scoppio. Ebbene, la pratica è stata archiviata ed io dico che il giudice che l'ha archiviata ha fatto benissimo; ma che egli ha violato la legge, poichè anche in questo caso essa doveva essere applicata. Ed io ho difeso un elettore del Fronte, trovato in possesso di una pallottola, dopo le elezioni, e pensavo, nella mia ingenuità, (anche in quella occasione si trattava di un tribunale che non era molto progressivo) che il tribunale sarebbe stato lieto di constatare che dopo il successo elettorale del 18 aprile, qualche frontista era così deluso, così affranto, da non aver più, sulla sua persona che... una sola pallottola: (*si ride*); ed invece anch'egli fu condannato. Il problema, onorevoli colleghi, è questo: io desidero affermare con tutte le forze del mio animo, (perchè è qualche cosa che io sento profondamente da molti anni, qualche cosa che ribolle nel mio spirito da 25, da 30 anni, almeno), io penso che noi, finalmente, in clima democratico, in clima repubblicano, dobbiamo fare onore ai giudici del nostro paese, ridando la nostra fiducia alla magistratura. Fu il fascismo a ricorrere a quelle pene rigide che costituivano coazione per la libertà di giudizio dei magistrati. Noi non chiediamo, con gli emendamenti che questa legge discenda

a pene irrisorie. Ma noi tentiamo di andare incontro a certe esigenze che vennero prospettate dagli altri settori di questa Assemblea: sia pure, ma limitate il massimo di queste pene, in modo che nei casi più lievi il giudice possa concedere la libertà provvisoria, possa non spiccare il mandato di cattura, possa giungere alla condanna condizionale. Io vorrei, se me lo permette il Ministro Grassi, con una brevissima divagazione a questo mio discorso, ricordare a me stesso (non a voi che non avete sofferto il supplizio di gettarvi uno sguardo) un recente mio articolo pubblicato sulla « Giustizia Penale », proprio su questo tema o meglio, in genere, sulla necessità di ridare fiducia alla magistratura. Io dicevo in questo articolo che bisognerebbe che i legislatori, tutti i legislatori, seguissero, tra i vari criteri che determinano le proposte e le approvazioni delle leggi, anche un criterio statistico, cioè avessero una specie di quadro sinottico, per conoscere come i vari Magistrati di tutta Italia applicano certe norme del codice penale e delle leggi speciali; si accorgerebbero allora che in tema, per esempio, di furto pluriaggravato i giudici applicano sempre i minimi o quasi sempre concedono le attenuanti di cui all'articolo 62; e in tema di falso in atto pubblico seguono lo stesso criterio. Si accorgerebbero che invece per la truffa, il reato callido del tecnico, applicano misure medie e spesso quella massima; in tema di danneggiamento di animali e di piante applicano misure medie o la pena massima prevista nel codice. Tenete presente le statistiche dell'applicazione della legge del 5 febbraio 1948. Voi vi accorgete che i giudici non solo applicano sempre i minimi ma ricorrono a tortuosità, ad autentiche immoralità giuridiche che offendono il prestigio della Magistratura ed offendono anche noi legislatori che soli abbiamo dalla Costituzione il potere di formare le leggi mentre ai giudici è riservato solo il potere di interpretarle ed applicarle.

D'altra parte se poniamo in raffronto le pene stabilite in questa legge con le pene stabilite dal codice penale per reati estremamente più gravi, ci accorgiamo che questa legge è assolutamente disarmonica con tutto il nostro sistema di diritto punitivo.

L'articolo 1 di questa legge - fabbricazione,

importazione, cessione di armi, ecc. - stabilisce delle pene dai tre ai dieci anni: quando si riesca a identificare un fine sedizioso, la pena può arrivare fino a 15 anni.

Ebbene, l'articolo 284 del codice penale punisce chi partecipa a una insurrezione armata contro i poteri dello Stato con una pena identica.

L'articolo 306 punisce chi partecipa a bande armate con una pena che va da tre a nove anni.

Perfino il legislatore fascista fu cauto in questo articolo 306, perchè stabili delle pene gravi, ma non tali che il giudice non potesse procedere nei casi più lievi ai benefici cui vorremmo si arrivasse coi nostri emendamenti.

Dice l'onorevole Gonzales: questa è una legge di polizia, ma noi invochiamo dall'onorevole ministro Scelba che egli intervenga a moderare l'azione della sua pubblica sicurezza.

Onorevoli colleghi, io vi confesso che non ho questa fiducia; e noi siamo in questa posizione anche perchè questa fiducia che l'onorevole Gonzales ed il suo gruppo testimoniano al Governo, noi non condividiamo; io so che circolari drastiche vengono diramate anche agli organi di polizia per l'applicazione di questa legge e so un'altra cosa, che anche la Polizia, come la Magistratura, qualche volta è restia ad applicare quella legge nella forma con cui le sarebbe consentito.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole Berlinguer, citi una sola circolare diramata per l'applicazione di questa legge.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Onorevole Ministro, io credo di essermi contenuto su una linea di polemica misurata e dignitosa e non vorrei ricordare troppi episodi. Verranno altri a ricordarli, ma basterebbe pensare alle perquisizioni in massa di interi paesi, soprattutto quando questi paesi hanno avuto il coraggio di votare per partiti che non partecipavano al Governo, per dimostrare l'iniquità di questa legge...

Voce al centro. Ma le armi le hanno trovate!

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. ... che voi riconoscete politica e che l'onorevole Gonzales riconosce legge di polizia. (*Rumori*). Senonchè l'onorevole Salomone interviene a questo punto con un argomento che non mi pare

possa trovare buon accoglimento presso di voi, onorevoli colleghi, e vi dice: è superfluo trovare un emendamento che armonizzi questa legge agli articoli 13 e 14 della Costituzione. Non è superfluo. Noi sappiamo - non si possono chiudere gli occhi di fronte alla realtà nota a tutti - che l'articolo 41 del testo unico della legge di pubblica sicurezza fascista è quello che viene sempre, costantemente applicato in occasione dei rastrellamenti di armi o in occasione degli arresti, perquisizioni, violazioni di domicilio. E, se fosse superfluo, perchè vi opporreste, onorevole Salomone, all'introduzione di questo emendamento?

E badate non arriviamo neppure fino a proporvi che in questa legge sia inserito un emendamento con esplicito richiamo agli articoli 13 e 14 della Costituzione. Vi chiediamo che ci si riferisca alle norme del codice di procedura penale che pure non è ancora armonizzato con la Costituzione.

Ma se voi credete sia da accogliere l'emendamento più chiaro e più esplicito, ebbene senza che io riveli segreti delle sedute della Commissione di giustizia, io vi dirò che un altro emendamento, proposto proprio dall'onorevole Gonzales, faceva esplicito richiamo agli articoli 13 e 14 della Costituzione. Abbiate il coraggio di aderire a questo emendamento, anche se non riconoscete che il nostro merita la vostra approvazione.

Onorevoli colleghi, vi domando scusa se vi ho tediato a lungo e purtroppo voi comprenderete che dovrò riprendere la parola in sede di discussione degli emendamenti per precisare il pensiero della minoranza. Spero di poter prendere la parola anche allora, se voi non vi irrigidirete in un atteggiamento aprioristico di approvazione integrale di questa legge, qualunque essa sia.

Il Senato ha grandi tradizioni che risalgono a lontani secoli; penso che voi non vorrete rinnegare oggi queste tradizioni. È vero: troppo spesso si parla delle tradizioni di Roma e si dice che l'Italia è madre del diritto, nel solco di Roma; ma io non vorrei che si dimenticasse che Roma dovrebbe insegnarci anche altre grandi virtù latine e cioè la misura, l'equità, la libertà di giudizio dei pretori romani, vale a dire la sostanziale giustizia, senza la quale non può esistere nè libertà nè democrazia. (*Vivis-*

simi applausi dai settori di sinistra. Molte congratulazioni).

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi. È necessario che vi convinciate che noi non abbiamo alcun motivo particolare per opporci al controllo e alla ricerca delle armi, ed è necessario perchè possiate con serenità ed obiettività valutare la nostra opposizione ed i motivi che la determinano verso la legge che discutiamo.

La politica seguita dai partiti di sinistra, e in particolare quella seguita dal Partito al quale mi onoro di appartenere, è stata sempre, dalla liberazione in poi, una politica non di piede di guerra, ma di pacificazione e di collaborazione, a cominciare . . .

Voce. Non ce ne siamo accorti.

SPEZZANO. Non ve ne siete accorti? Peccato!

. . . a cominciare da quando proprio i rappresentanti dei Partiti di sinistra si resero parte attiva nella consegna delle armi dei partigiani.

Noi non abbiamo nessun motivo particolare, dunque, come dimostra il fatto al quale ha già accennato l'onorevole Berlinguer: il maggior numero delle vittime della violenza in questi ultimi tempi si conta proprio nei nostri Partiti, o, comunque, tra quelle classi lavoratrici che lottano per la conquista di un migliore tenore di vita.

Se riusciamo a convincervi di questa realtà, voi vedrete che la nostra opposizione all'attuale legge non è fondata su motivi più o meno inconfessabili, ma, solamente ed esclusivamente, nel bisogno imperioso che ognuno di noi sente di difendere la libertà, la Costituzione e la democrazia.

Ma non sono semplicemente questi i motivi che determinano la nostra opposizione. Mancheremmo di sincerità se cercassimo di limitare la nostra opposizione a questi soli motivi. Ve ne è un altro che non può essere trascurato. Noi abbiamo l'impressione che la *ratio legis* indicata dai Ministri presentatori del disegno di legge, rappresenta semplicemente una lustra ma che in realtà il vero scopo è quello di poter dare un'altra arma nelle mani della polizia perchè essa possa intensificare quella reazione che da febbraio in poi si è abbattuta sulle masse popolari italiane. Noi pensiamo

questo, nè si dica che questa nostra impressione è il frutto di un'allucinazione o di una fantasia morbosa. Onorevoli colleghi, è invece la conseguenza della constatazione della realtà. Diceva giorni fa l'onorevole Terracini, rispondendo alle dichiarazioni del Governo, che molte volte la polizia italiana si diletta nell'uso di parole e frasi tedesche. Fossero semplicemente frasi e parole, onorevole Terracini! Il guaio è che la polizia usa gli stessi metodi, il guaio è che adopera la stessa gentilezza, il guaio è che molte volte chi ha la sventura di assistere a quella che è oggi una operazione di polizia deve stentare per convincersi che di italiano i poliziotti non abbiano che solo la divisa.

Ho denunciato giorni fa da questo banco un episodio di gravità veramente eccezionale, che non so quanto onore possa fare alla polizia italiana. Ho ricordato che era stata ordinata - e non si è potuto sapere da chi - un'operazione di polizia proprio il 20 aprile, cioè appena qualche ora dopo che si era saputo il risultato delle elezioni. I carabinieri avevano sparato contro un contadino che risultò innocente; per errore avevano ferito una guardia campestre che essi stessi avevano chiamato come indicatore. Ebbene, onorevole Scelba, i carabinieri fecero di tutto per far passare la ferita come arma da taglio ed addebitarla a quel povero contadino contro il quale erano diretti i colpi. Tutto ciò con la complicità, cosciente o incosciente, di un dottore. L'autorità giudiziaria emise il mandato di cattura, per revocare il quale, onorevole Ministro Grassi, sono dovuti passare oltre due mesi in quanto si è dovuto procedere ad una perizia radiografica, la quale era stata richiesta ripetute volte, ma si eseguì solo quando il ferito versava in imminente pericolo di vita. Quando la perizia radiografica accertò che nella testa di quell'infelice vi era una pallottola di mitra, che successivamente poté essere individuata in modo preciso, come dichiarò giorni fa il sottosegretario Cassiani, appartenere ad un mitra di un carabiniere, nemmeno allora il mandato di cattura venne revocato. Io ho assistito ed ho vissuto il terrore che è stato determinato a Bisignano per tutto il mese di maggio: decine di perquisizioni in ogni ora del giorno e della notte. Il terrore dominava in quel paese.

Si è cercato in questa maniera di spezzare l'organizzazione dei partiti democratici: le perquisizioni avvenivano in modo precipuo, se non in modo esclusivo, nelle case dei rappresentanti dei partiti di sinistra. Ed in questo campo degli esempi, io potrei continuare. Ma ognuno dei colleghi avrà letto tutti quelli che sono stati indicati nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole La Rocca, dall'onorevole Amendola, dall'onorevole De Martino. Io vorrei dire semplicemente che proprio due giorni fa la stampa ha parlato delle operazioni di polizia e delle perquisizioni in massa che avvengono nella provincia di Lecce. Questa provincia ha forse il triste primato di avere il maggior numero di carcerati ed il maggior numero di perquisizioni; forse perchè, onorevole ministro Grassi, è proprio la sua provincia? Io non voglio mettere in rapporto l'uno e l'altro fatto, ma sta di fatto che nella provincia di Lecce gli arresti si contano a centinaia e le perquisizioni a migliaia.

GRASSI. *Ministro di grazia e giustizia.* Lei sbaglia.

SPEZZANO. Credo di non sbagliare.

Voce a destra. Ha esagerato!

SPEZZANO. E poichè c'è un collega che parla di esagerazione, gli darò io il motivo per ripetere che sono un esagerato. Dirò a quel collega, che proprio di questi giorni, proprio dopo la vostra vittoria del 18 aprile sta sorgendo in Italia una nuova pianta che nell'interesse di tutti pensavamo non fosse più germogliata: i profughi politici. Dal 18 aprile in poi, specie dall'Italia meridionale è cominciato l'esodo degli operai, l'esodo della povera gente che non può più resistere alle persecuzioni di polizia. Ad evitare che mi si dia dell'esagerato, indicherò i fatti constatati da me personalmente e dei quali potrò dare la prova all'onorevole collega. A Petilia Policastro, a Bisignano, a S. Giovanni in Fiore, a Saracena non si vive più: coloro che hanno votato per il Fronte o, per essere più preciso, coloro che nel Fronte avevano assunto una posizione di direzione o di preminenza, per non continuare ad essere sottoposti a perquisizioni di giorno e di notte, hanno dovuto finire con l'abbandonare i propri paesi. Questo avviene in Italia nel 1948! È tutto questo, onorevoli colleghi, che ci mette in condizioni di votare contro la legge

che ci viene presentata. La impressione, di cui ho detto, che esalta la nostra sensibilità ci mette in uno stato di diffidenza e ci rende sempre più tenaci in quella che è l'opposizione alla legge.

Ma, onorevoli colleghi, se non fosse vero tutto quello che io fino ad ora ho detto, se la nostra impressione fosse falsa e se invece fosse vero il contrario e cioè che il motivo della legge è quello indicato dal ministro Grassi e dal ministro Scelba e sostenuto da tutti gli oratori della maggioranza, allora domandiamoci francamente: onorevoli colleghi, credete davvero che il rigore delle pene possa fare raggiungere più facilmente lo scopo che vi prefiggete, cioè il disarmo?

Credetelo pure, se volete; però sta di fatto che non il mio pensiero, che val poco, ma quello della scienza dice che ciò non è vero: e vi dà torto anche la storia lontana e recente. Le pene forti non costituiscono proprio l'elemento più efficace per raggiungere lo scopo; ricordo che nei lontani tempi in cui frequentavo l'Università, un professore contrario alla pena di morte, diceva che nemmeno l'elemento della paura, che la pena poteva incutere, era un argomento serio ed efficace. Se mal non ricordo citava un esempio. Diceva che a Parigi, mentre veniva eseguita una condanna a morte, in quello stesso momento e in quella stessa piazza avveniva un delitto che doveva essere punito con la stessa pena.

Ma in materia di efficacia della pena, siamo nel campo dell'opinabile. Opiniate come meglio vi aggrada; l'essenziale è però che queste ragioni che voi portate a favore della legge sono ragioni che non convincono, così come non convince l'altra ragione, portata nell'altro ramo del Parlamento da un deputato del Partito socialista dei lavoratori italiani, il quale disse che era un dovere del Governo e del Parlamento approvare questa legge, perchè era la legge della legittima difesa contro la paura che dominava in Italia. C'è forse un fondamento di vero quando si parla di questa paura che domina in Italia. Ma io vorrei domandare agli onorevoli colleghi e soprattutto all'onorevole Ministro Scelba se questo stato di paura, se questo stato di panico è stato creato da quel disgraziato, da quel povero infelice che conserva una baionetta o un pugnale arrugginito, o

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

non sono state piuttosto le invenzioni dei vari piani K del quale vi siete serviti durante il periodo elettorale. Questo stato di paura è stato creato da tutte quelle fandonie dell'insurrezione a ora fissa, della rivoluzione nel tal giorno determinato, che la stampa, «cosiddetta indipendente», andava mettendo in giro, fandonie per le quali il Ministro, onorevole Scelba, che pure è tanto sensibile in alcuni momenti e per alcuni determinati fatti, non sentì mai il bisogno di smentire. Quando si parlava di insurrezione, quando da un momento all'altro sembrava che in Italia dovesse scoppiare la guerra civile, da parte del Ministro Scelba, e in questo momento mi consenta di dire, da parte del Ministro di polizia, non si è mai sentito il dovere, in quel periodo, di dire che quelle erano voci destituite di ogni fondamento, che venivano messe in circolazione per terrorizzare il pubblico e per poter speculare sul suo terrore. Se il motivo della legge dovesse essere questa legittima difesa della paura, badate che proprio non dovrebbero essere colpiti coloro che la paura non hanno determinato, coloro che contro questo sentimento hanno reagito e che hanno cercato in ogni modo di spezzare.

Arrivati a questo punto io vorrei porre due domande, che sono già state poste e svolte brillantemente dall'onorevole Berlinguer, e cioè la realtà... (*interruzione dalla destra*). ...la realtà obiettiva della vita nazionale è tale da consentire non solo la legge in sè e per sè, ma anche tutto quello che è connesso alla legge fin ad imporre, cosa molto grave, anche la rinuncia da parte del Senato a quella che è la sua funzione precipua: la funzione legislativa? Orbene, se noi consideriamo alcuni fatti generali fra i quali potrebbe essere compreso il fatto che sono passati quattro anni dal periodo in cui vi erano vari eserciti sul suolo d'Italia, e se consideriamo che per ben quattro mesi la rigidissima legge del 5 febbraio ha trovato applicazione spietata, dovremmo ritenere che oggi manca quel fondamento che forse poteva anche esistere il 5 febbraio quando erano davanti a noi le elezioni, ed è notorio che nel periodo elettorale vi è sempre una maggiore elettricità e quindi una maggiore necessità di mantenere l'ordine pubblico.

Ma mi pare che a questo argomento di na-

tura generale se ne può aggiungere uno più specifico che ci mette in condizioni di dare un giudizio a *posteriori*, e come tale esatto. Sembrava, quando si discuteva nell'altro ramo del Parlamento, che se la legge non fosse stata approvata subito - vorrei dire in quel determinato giorno - e se ci fosse stato un solo giorno di carenza della legge, chissà che sarebbe avvenuto: la guerra civile, l'insurrezione, l'apocalisse. Sono passati, onorevole Scelba e onorevole Grassi, tredici giorni senza che in definitiva nessuno si sia accorto della carenza della legge, senza che nessun tentativo di insurrezione vi fosse stato, come non vi sarà quella apocalisse di cui il Governo tanto si preoccupa.

E passo all'altro mio quesito. Se la *ratio legis* è quella che il Governo e la maggioranza sostengono, cioè la necessità del disarmo, perchè deve essere fortificato lo Stato, perchè si deve in ogni modo evitare il pericolo di una insurrezione e di un colpo di mano da parte della minoranza e simili cose? Onorevoli colleghi, io domando a tutti voi quale di questi argomenti portati a sostegno può giustificare il disposto dell'articolo 1, così generico, indiscriminato, ampio da comprendere anche le armi bianche da guerra e le armi da fuoco da caccia. Onorevoli colleghi, una mannaia da macellaio, una seure, un qualsiasi coltellaccio da cucina, è pericoloso ed efficiente quanto una arma da guerra. Se dobbiamo accettare questo principio, se vogliamo dire che queste armi sono pericolose, perchè potrebbero servire per una insurrezione, l'onorevole Scelba, che ha tanta tenerezza per le leggi che apparentemente dovrebbero difendere la pace dei cittadini ma ne uccidono la libertà, dovrebbe fare un'altra legge per ordinare che siano chiusi tutti i negozi che vendono questi attrezzi di lavoro e magari un'altra per mandare nelle case di tutti i cittadini gli agenti a sequestrare i coltellacci di cucina. Lo stesso dicasi per le armi da fuoco da caccia. Nel 1948 voler supporre che si possa attentare alla sicurezza dello Stato col vecchio trombone dell'altro secolo, magari con un fucile moderno da caccia, significa sostenere qualche cosa che rasenta l'assurdo. L'onorevole Berlinguer accennava a quel che poteva accadere ad un individuo che importasse dall'estero un fucile da caccia,

ed io pensavo ad un grosso guaio che avevo combinato ad un alto funzionario dello Stato, che, per ragioni di ufficio si recava in Inghilterra nel mese di gennaio. Io lo avevo pregato di portarmi un fucile da caccia di un determinato tipo e di una determinata marca che non si trova in Italia; per fortuna il prezzo era molto alto ed il fucile non è stato comprato. Ma se l'immaginano i colleghi quel che sarebbe accaduto a questo alto funzionario rientrando in Italia nel periodo successivo all'emanazione della legge 5 febbraio 1948? Egli se sorpreso sarebbe stato ritenuto responsabile di un reato punibile con la reclusione da 2 a 10 anni; io sarei stato suo complice. Ed è certo che quell'alto funzionario, onorevole Scelba, non aveva assolutamente l'intenzione, portandomi quell'arma, di minare la sicurezza dello Stato, così come io, con quell'arma, non avevo l'intenzione di partecipare ad una insurrezione armata.

Debbo ora intrattenermi brevemente su quella che è la gravità delle pene e vorrei richiamare la sensibilità antifascista di qualche collega dell'altra sponda e dire: voi rischiate, onorevoli colleghi, se capita nelle maglie di questa legge, così rigorosa, così dura, un cittadino che non ha mai fatto politica, che questo cittadino possa essere messo nella triste condizione di fare dei paragoni; dicendo ciò io mi auguro che nessuno debba dire in Italia che la legislazione fascista era più mite della legislazione che oggi la maggioranza vuole imporre al popolo italiano. Se tanto avvenisse, onorevoli colleghi, voi compireste un delitto grave, verso la democrazia, verso la libertà e soprattutto verso l'Italia, perchè mettereste un qualsiasi cittadino in condizioni di dover rimpiangere quello che la coscienza nazionale ha ritenuto come la peggiore disgrazia abbattutasi sull'Italia. E badate, che non è semplicemente la gravità delle pene che impressiona in questa legge; manca il senso della proporzione che è uno dei primi elementi della giustizia come dimostra questo esempio: se un individuo esce di sera e porta con sé una baionetta da guerra, per il fatto di possedere la baionetta è punibile da due a dieci anni; per il fatto d'averla portata fuori è punibile da tre a dieci anni; per il fatto che l'ha portata in ora di notte, con una aggravante che può

arrivare ad un terzo della pena, è punibile con un massimo di 27 anni. Ma l'assurdo si nota quando si pensa che se con quella baionetta uccide una persona, per l'omicidio è punibile... con 21 anni mentre per il porto abusivo d'armi e per l'abusiva detenzione è punito con 27 anni. Questi assurdi, per il buon nome del Senato e per quel senso giuridico che ognuno di noi deve avere, non dobbiamo codificarli. Per queste ragioni il Senato dovrebbe opporsi a questa legge.

Diceva anche l'onorevole Berlinguer — e ci ritorno perchè l'argomento mi pare straordinariamente efficace — che con questa legge noi mettiamo il giudice nella condizione o di fingere che la legge non esiste o di trovare un'altra qualsiasi scappatoia per non compiere ciò che ripugna alla sua coscienza di cittadino; e ricordava l'episodio occorso a quel monaco in un paese di Abruzzo. Il giudice s'è trovato nella condizione o di aprire un processo nei riguardi di tutta la comunità o di mettere a tacere la cosa. Quel giudice si è lasciato dirigere dal senso della pratica e dalla serietà e si è rifiutato di applicare quella legge ricorrendo al mezzo al quale purtroppo non si può sempre ricorrere perchè tante volte c'è la polizia a spingere e a sorvegliare quando si tratta di colpire chi milita nelle liste dei partiti democratici. Gli esempi potrebbero continuare ma io ritengo che quelli portati dall'amico Berlinguer siano più che sufficienti.

Nella relazione della maggioranza vi sono delle considerazioni che consentitemi vi dica con tutta franchezza fanno davvero male alla austerità di questa Camera. Si afferma in detta relazione che effettivamente la legge non è felice, che è molto manchevole nella tecnica (su per giù è questa l'espressione che viene usata) ma si aggiunge che vi sono dei motivi di opportunità per cui deve mettersi da parte la tecnica. A questo non possiamo non opporci e in modo deciso e tenace; si dovrebbe in questo caso mettere da parte la tecnica dato il carattere di urgenza della legge. Ma ritengo che sia dovere di ognuno di voi, indipendentemente dal settore al quale appartiene, per il buon nome del Senato, difendere anche quella che è la forma: difendendo la forma tracciamo la via che dobbiamo seguire nell'avvenire, per far dimenticare quello

che è avvenuto nel triste passato quando forma, termini, diritti erano espressioni prive di senso.

E qui non posso fare a meno di notare che ogni qualvolta da questi banchi partono delle proposte per riforme di struttura, delle proposte che dovrebbero servire a dare al popolo che lavora un migliore tenore di vita, ogni qual volta diciamo che deve farsi la riforma agraria, ogni qualvolta ci presentiamo, sia pure con un decreto modesto di riforma dei patti agrari o di proroga della mezzadria, o altro, ebbene dall'altra parte troviamo tante vestali che giungono in difesa del sacro fuoco della tecnica ed ostacolano le nostre proposte. Ed oggi quelle stesse vestali della tecnica buttano la tecnica alle ortiche perchè la legge che deve essere approvata non intacca i diritti degli agrari e dei grossi industriali, ma è una legge rivolta contro il popolo. Se la libertà del popolo viene considerata in questo modo, viene cioè valutata di meno degli interessi economici dei privilegiati, abbiamo tutto il motivo di dire che siamo di fronte ad un Governo di classe che nelle leggi applica principi di classe.

E mi avvio rapidamente alla fine. Vorrei richiamare perciò gli onorevoli colleghi del Meridione e dir loro che questa legge maggiormente esercita la sua pressione, nel modo più odioso, e spietato, per le condizioni ambientali, proprio nel Meridione.

Onorevoli colleghi del Mezzogiorno, che sedete in altri settori, fra i vostri voti non sono esclusivamente quelli delle suore o dei preti, degli agrari o dei grossi industriali, ma ci sono pure i voti della povera gente. E la povera gente, dando quei voti, non pensava certo che doveva essere ripagata con una legge con la quale può essere mandata in galera, come in galera molti sono stati mandati per parecchi anni. A meno che, amici e colleghi, in questo periodo di inflazione di miracoli non si faccia anche il miracolo di far credere che questa legge potrebbe rappresentare il principio della risoluzione del problema del Mezzogiorno.

Dovrei occuparmi del lato costituzionale e dei vari emendamenti proposti dalla minoranza, ma ritengo che altri colleghi, con maggiore autorità di me, si occuperanno del

primo argomento. Degli emendamenti ci occuperemo dopo.

Io ho esposto brevemente quelli che sono i motivi principali che noi portiamo a sostegno della nostra opposizione a questo progetto di legge che sentiamo liberticida e che vediamo come un'arma politica. (*Applausi a sinistra*).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Onorevoli colleghi, sarò molto breve, in quanto ho poche cose da dire, avendo chiesto la parola soltanto per illustrare un ordine del giorno che, insieme al collega senatore Venditti, ho presentato per chiarire alcuni dubbi che avevano dato luogo a discussioni e a polemiche, in modo che sia ben chiara l'idea del Senato nel dare l'approvazione al progetto di legge in discussione.

Nel corso della discussione sono stati additati parecchi problemi, tutti interessanti, ma forse non tutti della stessa importanza e gravità; ed anzi m'è parso, in verità, che sia accaduto ciò che spesso accade in questi tempi, nei quali i problemi più gravi vengono solo accennati, mentre sono gonfiati quelli che, forse all'esame di una visione pratica, sono molto meno grossi di quello che sembrano.

Un problema che è stato accennato da parecchi oratori e che desidero sottolineare a nome del mio Gruppo, è quello che si riferisce alla posizione in cui si trova il Senato per il fatto di aver visto fino ad oggi tutte le leggi presentate prima alla Camera dei deputati per poi vedersi investito di una urgenza in tale particolare condizione.

Io so che la Presidenza del Senato ha già fatto dei passi perchè questo inconveniente tecnico, che non è solo tecnico ma anche politico, non abbia a verificarsi nuovamente. Mi permetto anche da questo banco di sollecitare dal Governo che questo inconveniente sia rimosso, perchè se una precedenza nella discussione dovesse esser data ad una delle Camere su questioni particolarmente delicate, questa precedenza dovrebbe esser data al Senato, non per il nome che porta o per il modo con cui è stato eletto — perchè a questo riguardo è in piena parità con la Camera dei deputati — ma per il modo come è formato, non contenendo una maggioranza assoluta.

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

(Approvazioni). È questa una delle osservazioni fatte dagli oppositori di questo progetto, più sostanziale e di profondo valore politico; valore, direi, quasi funzionale del Parlamento italiano. Per questo motivo ho ritenuto opportuno di richiamare l'attenzione del Governo su questo punto.

Ora, da questa posizione, ne deriva un'altra che è stata affacciata dai colleghi dell'opposizione a questa legge, perchè qua non esiste maggioranza e minoranza — è bene metterlo in chiaro — ma esistono maggioranza e minoranze che si possono benissimo spostare, legge per legge, argomento per argomento, come abbiamo visto da un'esperienza recente molto interessante. Da quelli che oggi si presumono essere la minoranza, si domanda se si debbano o non si debbano apportare emendamenti alla legge che esaminiamo. Indubbiamente a questa legge si potrebbero portare degli emendamenti utili; però, come ha già detto l'onorevole Gonzales, ci troviamo di fronte ad un problema di urgenza. L'onorevole Berlinguer e il mio condomino di collegio, onorevole Spezzano, hanno ritenuto di poter dimostrare che questa urgenza non c'è. Ebbene, onorevoli senatori, io credo che proprio l'argomento che consente di ritenere che in questa legge, come in ogni legge del resto, ci siano delle cose che spingono a sorpassare la propria convinzione, è proprio il carattere di urgenza.

Infatti che le armi in giro ci siano non c'è dubbio; che siano di più di quel che si pensa da molti e soprattutto che siano più di quel che si dica da molti, anche su questo, forse, non c'è dubbio: ad ogni modo c'è il dubbio. È quindi bisogna procedere nel modo più rapido all'eliminazione di quello che, badate bene, tengo a dirlo, più che un pericolo costituiscono una minaccia, perchè al pericolo non ci credo, ma alla minaccia sì; anche questa, secondo me, è cosa evidente. Quindi l'urgenza richiede che questa legge sia varata; urgenza resa tanto maggiore (consenta il Governo) da costituire un errore che il Governo ha commesso, per il fatto di non presentare questa legge di proroga (se vogliamo questo termine) alla scadenza, perchè la proroga potesse avvenire. È vero che non è successo niente in questo periodo di vacanza; è vero che probabilmente non succederà niente e che, se succedesse qualche cosa, ci sono tutti

i mezzi per far risolvere questo qualche cosa in niente; però è anche vero che se la legge deve riprendere a funzionare, abbiamo l'interesse di abbreviare al massimo questa isola di Codice Penale, che si interpone tra la prima parte della vita della legge e la seconda. Ma non possiamo parlare di proroga: si è già detto ed è stato anche affermato nella relazione di maggioranza (la posizione è accennata anche nella relazione di minoranza) che il termine di proroga è improprio. Ma evidentemente noi non possiamo per questa semplice questione del nome della legge, procrastinare una legge e la sua efficacia, se riteniamo che per tutto il resto dobbiamo farla funzionare. Quindi, se il problema esiste, il problema è questo: c'è l'urgenza di rinunciare per questa volta alla nostra facoltà di emendare questa legge o non c'è? Se c'è, come noi riteniamo, allora dobbiamo varare la legge; e se non c'è possiamo discutere del titolo e del merito. Per quel che riguarda il titolo che è indubbiamente erroneo, noi abbiamo tenuto, nel nostro ordine del giorno, a ribadire ancora una volta il concetto che questo titolo è sbagliato, a ribadire ancora una volta il concetto che questa legge non può avere valore per questo periodo che corre dalla scadenza della legge precedente alla promulgazione della legge attuale. Questo, non perchè fosse necessario, perchè nel testo della Camera questo era già contenuto; ma perchè certe polemiche si tentano anche quando i testi le negano. Per questa ragione noi riteniamo di doverci associare alle conclusioni della relazione di maggioranza, perchè la legge venga subito varata.

Ma associandoci a queste conclusioni noi vorremmo anche rivolgere al Governo due inviti. Il primo è che i testi legislativi siano fatti meglio, con più chiarezza, con più accuratezza. Il secondo è che il Governo non ci metta più nelle condizioni di dovere, in un certo senso, sospendere da noi le nostre prerogative parlamentari di discutere dettagliatamente una legge per venire incontro ad esigenze e ad interessi superiori.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevoli colleghi, il tema che qui si propone è stato largamente agitato, discusso e approfondito nell'altro ramo del

Parlamento ed ha avuto qui la testimonianza precisa e concreta nella parola degli oratori che mi hanno preceduto.

È ragione di conforto questo perchè dimostra che il Parlamento, definito un bivacco, è invece testimonianza sicura della operosità e della fattività del pensiero che è luce e fiamma che si allarga in tutti i rami penetrando dal punto di vista obiettivo e soggettivo.

Per questo il mio ricordo va ancora a quella falsa opinione del pallido Corso il quale diceva che il pensiero è la ragione di tristezza; il pensiero è il male supremo, il pensiero è l'origine di tutti i mali. Così diceva Napoleone e ciò è tanto vero che si accingeva ad abolire l'alfabeto che faceva pensare, per resuscitare il pensiero matematico che secondo lui, sbagliando, non faceva pensare.

Onorevoli colleghi, vi dico che sarebbe ozioso ed inutile tentare di risolare la strada fatta così luminosamente dai colleghi che mi hanno preceduto, per cui se non fosse opportuna una sintesi definitiva, potrei essere accusato di quello - lasciate che il paragone dalla mia piccolezza si allarghi nel ricordo grandioso - che si rimproverava a Demostene, e cioè che era più geloso dell'armonia di un periodo che della salute della Repubblica. Soprattutto sintesi, onorevoli senatori, quando questo tema è stato toccato e discusso nella relazione del collega Berlinguer che ha dato la dimostrazione sensibile, decisiva e tattile della sua penetrazione in tutti i lati di questo problema.

Ma lasciatemi che io dica, onorevoli colleghi, che se parlando da questa parte, la mia parola può essere accusata di fazione o di partigianeria, io non penso che l'abbandono che io faccio, in questa ora ed in questo momento, della discussione sulla costituzionalità della legge, sia un abbandono ed una acquiescenza del mio pensiero contro l'anticostituzionalità del decreto. Se lo faccio è perchè non si affermi ancora che la forma, per noi, è un'arma per coprire, per sviare la sostanza.

Io penso - e voi lo penserete con me - che la fedeltà alle norme costituzionali attiene alla difesa delle nostre libertà e del nostro ordinamento. Ma quello che mi ha ferito, soprattutto come vecchio uomo di sbarra, è questo; che con un decreto-legge si sia tra-

sformata la fisionomia, la figura di un reato contravvenzionale, che è reato di pericolo, in un delitto che è invece un reato di danno. Se si è tramutata la disposizione del Codice Penale in un delitto, ciò porta come conseguenza, si diceva, un miglioramento, perchè si può invocare l'applicazione degli articoli 42 e 43 che riguardano il dolo. Ma il dolo generico, ci si risponde, in ogni momento ed in ogni istante, non dolo specifico; «*dolus in re ipsa*», il che significa che il delitto diventa nell'interpretazione un'altra contravvenzione come quella del Codice Penale che oggi ci regge.

E vorrei, onorevoli colleghi, che anche questa altra mia affermazione, che si intona e che aderisce a quella fatta nel Parlamento e che qui è stata scritta in modo fermo e definitivo dal collega onorevole Berlinguer, fosse accolta senza riserve. Noi non siamo contrari al disarmo dei cittadini e al disarmo del Paese; noi siamo contrari a questo decreto perchè riteniamo che si è offeso il principio essenziale del diritto, la equità, e soprattutto la proporzione tra il fatto e la pena che si è irrogata.

Tutto questo, onorevoli colleghi, permettetemelo, involge una questione che è stata toccata dall'onorevole Spezzano, ma che deve essere più approfondita; deve essere veduta sino all'espressione più alta del nostro pensiero e del nostro ricordo. Il problema che ha più largo respiro è questo: davvero la gravità della pena ha per conseguenza di far desistere il cittadino dalla violazione della legge? Proprio la gravità della pena ha questo ufficio e questa conseguenza? Io lo nego, perchè ciò è contrario a tutte le nostre tradizioni che vanno dalla *pietas* e dall'*equitas* del diritto romano, che attraverso pensatori e giuristi si sono inserite in tutte le legislazioni moderne; perchè questa è la voce insistente, continua che attraverso i secoli viene come monito e come insegnamento a coloro che in ogni momento della vita civile di un popolo devono formare le leggi che debbono essere miti ed eque per aderire a questa nostra gloriosa tradizione che è luce, sfolgorante luce per tutti i popoli civili.

Io vi ricordo, onorevoli colleghi, la voce che ci viene - lasciate che io faccia questa cita-

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

zione che non offende nessuno, ma illumina il nostro pensiero e ci fa aderire a quella che è la tesi spasimante della nostra ricerca nella soluzione del problema — da un uomo che certamente non era iscritto a nessun partito se non a quello dell'altissimo dovere verso l'umanità per cui si è immortalato attraverso i secoli. Il grande Seneca diceva: « Si dice che il castigo è necessario; nessuno ne dubita, ma deve essere calmo e ragionato, deve essere salutare malgrado l'apparenza del danno che apporta. Il legislatore deve essere umano, cioè moderato, prudente e soprattutto memore della propria natura ». E non dimentichiamo queste altre parole che ci vengono ammonitrici: « Forse l'uomo più difficile ad accordare il perdono è nella maggior parte dei casi il più bisognoso di chiederlo. Il legislatore buono infligge e decreta la pena che sa meritata ». Accanto a quest'uomo c'è il grande nostro Beccaria, colui che con il suo « libretto » (così è definito nella relazione al Codice Penale che ci delizia ancor oggi) ha scritto pagine immortali ed è giunto alla più grande riforma della mitezza delle pene: « Chiunque volesse onorarci delle sue critiche, cominci dunque dal comprenderne lo scopo a cui è diretta quest'opera, scopo che è ben lontano dal diminuire la legittima autorità, ma che servirebbe ad accrescerla se più che la forza può negli uomini l'opinione e se la dolcezza, la umanità, la giustificano agli occhi di tutti. Fine delle pene non è quello di tormentare ed affliggere un essere sensibile. In un corpo politico non può albergare questa inutile crudeltà, strumento del furore e del fanatismo dei deboli tiranni. L'atrocità stessa della pena fa sì che si ardisca tanto più per ischivarla, tanto è grande il male cui si va incontro. I Paesi e i tempi dei più feroci supplizi furono sempre più sanguinosi perchè lo spirito di ferocia, che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario. La conseguenza sicura è che l'impunità nasce dall'autorità delle pene ». Questo noi dobbiamo ricordare a questo punto. Allora, voi che molto più di me avete sentito nell'arango professionale la disperazione muta, l'anelito, l'ansia di uscire da questa specie di stretta mortale che ci prende dinanzi ad ogni episodio, sapete quanto sia dura e penosa la

fatica per adeguare l'inflessibilità e l'opacità di questa legge senza luce alla manifestazione quotidiana dell'attività criminosa ed alla verità processuale. Anche qui noi non dobbiamo dimenticare che la vita, sia pure in questo chiuso ambiente, balza viva ed espressiva, perchè quel che qui facciamo ha riverbero solenne in tutto il Paese e consiste nella difesa della libertà dei cittadini. Noi ricordiamo l'esempio che il grande Goethe faceva nel suo Faust, descrivendo Wagner che indagava il mistero della vita nel chiuso laboratorio, mentre Faust andava incontro ai problemi della vita respirando a pieni polmoni l'aria ossigenata della natura. Quante leggi, signori, quanti ammonimenti, quanti comandi! Eppure ci siamo dimenticati anche che con le dodici tavole abbiamo esercitato la potestà per tanto tempo e che con i dieci comandamenti di Dio siamo andati avanti per secoli, mentre qui non facciamo che leggi su leggi per mortificare ancor più il triste cammino della nostra vita. Purtroppo non bastavano le disposizioni del Codice Penale, di quel Codice Penale che da quattro anni abbiamo tra le mani. Non ce lo dimentichiamo questo fatto gravissimo: nella relazione al Codice Mussolini-Rocco sono scritte queste parole che noi, che siamo disposti all'oblio ed al perdono, ci siamo purtroppo dimenticate: « La filosofia giuridica e penale che ispira la nuova opera legislativa non è che una derivazione della filosofia giuridica del fascismo, filosofia, in verità, ben diversa da quella che fu propria degli enciclopedisti francesi, cui si ispirarono la rivoluzione del 1789, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino ». È un Codice in cui si è ripristinata la pena di morte e nella relazione si è chiamato « libretto » il grande Codice della libertà e dell'umanità di Cesare Beccaria. Eppure si dice: ma questa norma non è sufficiente; occorre una severità maggiore e la proroga di un anno. Ora io ho veduto, ho guardato, ho saggiato la relazione di maggioranza. Ma se io dovessi dire di aver trovato la giustificazione di questa proposizione mentirei a me stesso. In essa si dice che si deve procedere alla approvazione pura e semplice ma non se ne dicono le ragioni. Forse il relatore ha inteso alludervi quando ha scritto

che le ragioni che avevano consigliato l'emanazione delle nuove norme, sono continuate a perdurare e l'esperienza quotidiana dimostra come sia necessario mantenere ulteriormente la più energica disciplina e stabilità del decreto 5 febbraio 1948. La quantità delle armi reperite è molto notevole, ma altresì rilevante è quella tuttora tenuta abusivamente, per cui si appalesa indispensabile prorogare l'efficacia dell'anzidetto decreto fino al 30 giugno 1949.

Queste ragioni, onorevoli colleghi, non soddisfano me personalmente, perchè - ritorno al mio concetto senza indugiarmi - la gravità delle pene non può avere nessuna efficacia utile a far sì che gli uomini siano meno disposti a violare la legge. Ma se la necessità, creduta o sperata, della difesa sociale rende utile di aggravare la pena che va dall'articolo 695 al 700 del Codice Penale (ecco finalmente il problema, ecco la sostanza, ecco la radice di tutte le nostre lagnanze) essa necessità non può tuttavia attingere vette così alte nei minimi della pena, specie ora che è stato superato il periodo d'asprezza elettorale, per il quale il decreto fu emanato. Ma si dice: la quantità delle armi reperite è molto notevole ed altresì rilevante è quella tuttora tenuta abusivamente. Io non ho animo profetico, non sono Tiresia, che interpretava dal corso delle stelle la salute dei cittadini; io non ho questa visione profetica dell'avvenire, ma vi dico sostanzialmente questo: nemmeno nelle parole dell'onorevole Presidente del Consiglio si trova un motivo per giustificare questo inasprimento di pena, perchè io ho riletto attentamente il suo discorso, nel quale si dicono precisamente queste ragioni: dal primo gennaio 1947 al 30 aprile 1948, sono state recuperate le seguenti armi (attenti a questo punto, onorevoli senatori) « in buona parte » conservate e mantenute in condizioni di pronto impiego. Ora, quando si enumerano le armi in questa maniera, si dovrebbe dire anche la quantità numerica di quelle che erano atte all'impiego, poichè non sappiamo se siano un terzo, o la metà, o due quarti, od un quinto del numero complessivo delle armi. Ad ogni modo, quando voi rileggerete attentamente e serenamente, converrete con me che queste armi - prese anche senza la prudente frase « in buona parte » - non sono sufficienti a mettere un Paese di 45 milioni di abitanti, dove sono

passati tre eserciti, in condizioni di allarme civile. Oh! sì, sono certamente più degli 8 milioni di baionette di mussoliniana memoria, ma queste armi non sono tali da poter mettere il Paese allo sbaraglio.

Ed allora, per tacere di altri rilievi, sopra una presunzione si fa una legge per irrogare da tre a dieci anni di reclusione ad un cittadino?

Nessuno oserebbe affacciare un simile ragionamento di fronte ad un giudice e magistrato, per non essere umiliato o mortificato.

Onorevoli colleghi, quello che il senatore Berlinguer ha detto è tanto vero che in materia più grave, in delitti che attentano alla costituzione dello Stato le disposizioni di legge sono state al di sotto di quelle stabilite in questo decreto. Basta leggere l'articolo 244 « Dei delitti contro la personalità dello Stato » nel quale si dice: « Quando gli atti ostili verso lo Stato italiano siano tali da turbare le relazioni con un governo estero » - sentite la gravità di questa affermazione - « ovvero espone lo Stato italiano o i suoi cittadini ovunque residenti al pericolo di rappresaglie o ritorsioni, la pena è della reclusione da 2 a 8 anni ». Ed ancora all'articolo 256 dove si tratta della « corruzione del cittadino da parte dello straniero »: « Il cittadino che anche indirettamente riceve o si fa promettere dallo Stato straniero per sé o per altri denaro o se solo ne accetta la promessa al fine di compiere atti contrari all'interesse nazionale è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione dai 3 ai 10 anni ». Proprio questi se ne danno a chi porta una pallottola o una baionetta arrugginita. Come se questo non bastasse c'è l'ultimo articolo che dice: « Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini perchè militino al servizio o a favore dello straniero è punito con la reclusione da 3 a 6 anni ».

Mi domando, onorevoli senatori, se c'è una proporzione tra queste disposizioni gravissime e quelle che si vogliono stabilire in questo decreto. A questo punto io non posso fare una esegesi minuta, profonda e decisiva quale l'ha fatta il collega senatore Berlinguer. Io vi porto qui la voce di tutti coloro che vivono a contatto con la giustizia. Mi arriva in questo momento la lettera di un collega genovese che parla a nome di tutti i colleghi, come hanno

parlato quelli di Milano, nella quale si dice: « Alzate la vostra voce contro questa irrogazione di pene così gravi, per cui noi siamo in condizioni da dovere, insieme ai Magistrati, tentare di violare la legge o di non applicarla ». Così vi diceva giustamente il collega senatore Berlinguer.

E badate, onorevoli senatori, non è possibile che in questa materia si possano stabilire pene così rigide, senza dare al Magistrato, al quale o si crede o non si crede, — e la pena ideale dovrebbe essere la pena indeterminata — la facoltà di irrogare o i 15 giorni o i 30 anni. Come, ad esempio, si può ad un montanaro, sperduto sui colli della dolce Toscana, là dove c'è tanta civiltà e tanta bellezza, ma dove non è arrivata ancora la luce elettrica, e dove vanno ancora gli abitanti armati delle fiaccole ad acetilene, aspettando ancora che sia provveduto a queste elementari necessità, come si può a questa gente che risponde all'insegnamento del grande Rabelais « Fai quello che vuoi, segui la natura ». E dare due anni di reclusione per aver avuto 400 grammi di tritolo che serviva per squassare le radici delle quercie, 400 grammi rastrellati, nella terra ove sono passate tre guerre ?

Perchè chiudere gli occhi a queste verità, occhi che dovranno aprirsi certamente domani, poichè dovremmo onestamente riconoscere che in questi casi, la giustizia non è una matrona serena, anche se severa, ma è la rappresentazione della vendetta o di qualche cosa di peggio ?

E la proroga che si è chiesta di un anno non ha più ragione di essere, anche se per tre anni il decreto del 1945 è stato trasportato nel tempo, perchè quella legge era fatta per circostanze e per eventi diversi, mentre questa non ha dato luogo a manifestazioni così gravi e paurose da turbarci. Onorevoli senatori, diceva benissimo l'onorevole Berlinguer e qui io lo riaffermo, se vi era in questo animo irrequieto e turbolento del popolo italiano la volontà di esprimersi con la capacità delittuosa e con la violenza, questa *vacatio legis*, questa carenza di legge, avrebbe offerto l'occasione chiara e propria per turbare la nostra tranquillità. Non è avvenuto nulla; e allora perchè procrastinare di un anno questa legge che, nata per quattro mesi, ancora si deve trascinare

come il decreto del 1945, come una pesante catena per anni ed anni ?

Io ho voluto accennare a questa esasperazione di pene che troverà — io lo spero — nei vostri animi bennati, nella vostra sensibilità, nella vostra coscienza, accogliendo nonostante le mie umili e povere parole. La giustizia non è la mannaia che sta sopra il capo di un innocente, ma è qualche cosa di più alto, qualche cosa di più sereno e di più tranquillo: la giustizia — e a questo accennavo al principio di queste mie modeste parole — si deve adeguare a quella che è la massima insopprimibile del diritto romano: « alterum non laedere suum cuique tribuere », dare ad ognuno il suo, senza danno di alcuno; soltanto così avremo acquietato le nostre coscienze e avremo fatto opera serena di legislatori. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge approvato dalla Camera con la procedura d'urgenza il 12 luglio corrente: « Ratifica dell'Accordo di Cooperazione Economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948 ».

Poichè per tale disegno di legge il Governo ha chiesto l'urgenza anche per il Senato, metto in votazione tale richiesta.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi. (*È approvata*).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

MOLINELLI, segretario:

Al Ministro dell'industria e commercio, per conoscere le ragioni del recente provvedimento col quale il paese di Fiumicino viene privato del trasporto del carbon fossile, aggravando così la già vastissima disoccupazione di quei lavoratori e la miseria delle loro famiglie.

(*L'interrogante chiede l'urgenza*).

BERLINGUER.

Al Ministro dell'interno, per sapere se, e quali provvedimenti abbia preso nei confronti del Comandante della Squadra Mobile Carabinieri che ha consumato il fatto luttuoso avvenuto a S. Martino (prov. di Reggio Emilia) la sera del giorno 30 giugno 1948, e quali disposizioni abbia dato o intenda dare per eliminare le cause che determinano simili fatti dolorosi che non si può fare a meno di deplorare.

FANTUZZI.

Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non credano — in attesa che un regolare rimaneggiamento legislativo coordini e integri la funzione d'assistenza sociale, in modo che essa si estenda veramente a tutti gli inabili al lavoro, sprovvisti di mezzi necessari — di venire incontro con qualche urgente provvedimento a quella vasta categoria di persone che, pur dopo una lunga vita di lavoro, si trovano in atto esclusi dalle categorie oggi assistite, e languono, quindi, senza alcun aiuto, sotto il tristissimo peso della vecchiaia e della miseria.

SANMARTINO.

Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per conoscere se non credano opportuno provvedere ad un più equo trattamento di quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie i quali — per essere provenienti dall'insegnamento elementare — non hanno avuto riconosciuto valido, anche agli effetti del trattamento di quiescenza, quel servizio che avevano precedentemente prestato e durante il quale avevano pure regolarmente, pagato le relative ritenute per pensione.

Basterebbe estendere le disposizioni della legge 1° giugno 1942, n. 675 (che ha inquadrato nel gruppo B i maestri elementari), a quegli insegnanti che avessero operato il passaggio anteriormente all'entrata in vigore della detta legge.

SANMARTINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per permettere al « Consorzio dell'Istru-

zione Tecnica » della Provincia di Udine, di colmare il deficit di circa 8 milioni, manifestatosi nel suo bilancio per l'esercizio 1947-48, nel conto « Scuole Serali » (Corsi liberi), tenuto presente che per tale ramo di attività del Consorzio l'80 per cento della spesa è rappresentata dagli stipendi al personale insegnante il quale è in attesa del saldo delle sue prestazioni; e di conoscere altresì quali siano i suoi intendimenti in merito all'esercizio 1948-1949 nella considerazione dell'impossibilità della riapertura autunnale di numerose fra le 135 « Scuole serali » (Corsi liberi) esistenti nel passato esercizio e totalizzanti ben 9150 allievi paganti, senza un adeguato ed aggiornato concorso dello Stato, tanto più necessario e moralmente impegnativo per esso, quanto più dura il regime Commissariale del Consorzio, regime che è di remora ad una più intensa ed efficace partecipazione nella spesa degli Enti ed Istituti locali.

TESSITORI — PIEMONTE.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sono a sua conoscenza le miserevoli condizioni nelle quali sono stati collocati a riposo, dopo 30 anni di servizio, alcuni insegnanti di Istituti pareggiati (p. e. Celana in provincia di Bergamo), e se non pensa di intervenire per un doveroso senso di umanità.

MONTEMARTINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere per quale ragione non si provvede al potenziamento del Consorzio dei Mutui a favore dei danneggiati del terremoto Calabro-Siculo del 28 dicembre 1908 autorizzando detto Istituto alla emissione di obbligazioni quotabili in borsa e ciò per agevolare i colpiti, specie i meno abbienti, delle successive scosse telluriche in Calabria, ultima delle quali quella del 10-11 maggio del 1946.

LUCIFERO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non intenda intervenire urgentemente presso la S.T.E.F.E.R., gestitrice della Ferrovia Roma-Palestrina-Cave-Genazzano-Olevano-Finggi, al fine di: 1° sollecitare i lavori della galleria Centocelle-Roma, e riproporre, con assegna-

zione di fondi adeguati, la costruzione del nuovo tratto Palestrina - Cave; 2° migliorare il servizio regolando l'esercizio urbano Centocelle-Roma, in modo da permettere ai treni provenienti da Fiuggi-Genazzano di guadagnare alcuni minuti sull'orario attuale; ridurre l'orario di corsa nel tratto in discesa Palestrina-Pantano; istituire treni leggeri con motrice e due rimorchi onde ottenere maggiore velocità e frequenza di corse; istituire treni diretti con fermata ad Olevano Romano, Genazzano, Cave, Palestrina, Colonna, Breda e Centocelle, risparmiando così il tempo della fermata di altre numerose stazioni; prolungare il servizio urbano con un numero di corse uguale a quello del treno fino a Lughetto; affrettare la consegna dei nuovi treni completi che la S.T.E.F.E.R. asserisce di aver acquistato da anni e che le officine non consegnano per mancato pagamento; 3° proporre nuovi lavori e specificatamente la rettifica delle molte curve esistenti sull'intero tracciato, il raddoppiamento del binario, il nuovo tratto da Pantano a Palestrina verso la via Prenestina; 4° rinnovare il materiale rotabile: vi sono motrici e carrozzoni antiquati 1920, 1930; solo un treno con tre carrozze è moderno ed è messo in funzione per Fiuggi esclusivamente per la stagione estiva; 5° vigilare sulle tariffe affinché esse non gravino eccessivamente sull'economia dei passeggeri ed è assurdo l'aumento proposto dal Comitato interministeriale dei prezzi che dovrebbe toccare il 250 per cento.

MENGGI - CANALETTI GAUDENTI -
VERONI.

Al Ministro dell'industria e commercio, per sapere se non ritenga opportuno quanto meno rinviare il provvedimento in forza del quale dovrebbe cessare con il 20 luglio p. v., lo scarico del carbone a Fiumicino, non sussistendo ancora il presupposto del provvedimento stesso, e cioè la piena efficienza del porto di Civita-vecchia.

BORBOMEIO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali sono le intenzioni del Governo circa la sistemazione del Corpo Nazionale dei vigili del

fuoco e specie della categoria dei vigili volontari che prestano servizio continuativo dal 1943, 1942, 1941, e se e quando saranno accolte le aspirazioni di detta categoria varie volte prospettate e qui riassunte: 1) inquadramento nel ruolo di « permanente » dei volontari idonei; 2) prescindere, per tale inquadramento, dal requisito dell'età e del titolo di studio come fu fatto per i pompieri comunali, con l'articolo 56 della legge 27 dicembre 1941; 3) abolire gli attuali limiti di altezza, data la natura non militare del servizio; 4) soprassedere, fino a tale inquadramento, dal coprire i posti vuoti di « permanente » oggi disponibili.

RICCIO.

Al Ministro delle finanze. - Riferendomi all'articolo unico del decreto legislativo 7 febbraio 1947, n. 12, concernente l'esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani e riferendomi particolarmente al Catasto Toscano, ove quali termini tecnici per la individualizzazione delle particelle, si trovano le dizioni: « sezione », « particella » ecc. e siccome nella legge non si può ritenere possa esservi una espressione inutile, ma che ogni parola abbia il suo significato, e dato che la legge in oggetto si riferisce sia alla particella, ma anche alle parole « sezionale o denominazione equivalente », chiedo al Ministro se può interpretarsi che il provvedimento di esenzione (almeno nelle zone ove vige il vecchio Catasto a Sezioni) si debba estendere a tutta la « Sezione » avente « la stessa denominazione » e non già in senso restrittivo alla individuale particella, perchè in questo caso, le parole « sezionali o denominazioni equivalenti » sarebbero inutili.

D'altra parte avviene così che lo studio delle linee di livello 700 metri deve venire svolto nei riguardi della sezione, zona ben individuabile anche in una carta dell'Istituto Geografico Militare la cui scala è al 25.000, mentre sarebbe impossibile riferire in questa carta al 25.000 le singole particelle, quando la media superficie di esse oscilla sul mezzo ettaro, e nelle zone montane la carta Istituto Geografico Militare non ha tali e tanti punti di riferimento da poterle individuare esattamente.

GERVASI.

ANNO 1948 - XXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 LUGLIO 1948

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga necessario migliorare il servizio ferroviario fra Roma e Genova, il quale è tuttora meno buono che su altre linee di minore importanza. In particolare desidera sapere se (data la mancanza di comode comunicazioni durante il giorno fra le due città) il Ministro non ritenga possibile istituire una coppia di rapidi o di automotrici che partendo rispettivamente non oltre le ore sette dall'una e dall'altra stazione arrivino a destinazione nel minor tempo possibile.

Bo.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere quando sarà finalmente provveduto all'adeguamento dell'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali, che costituiscono una categoria di modesti, ma benemeriti professionisti, relegati nelle località più remote, e che attendono da anni un atto di giustizia.

PERSICO.

Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se, nel caso di eventuale decreto che proroghi nel 1948-1949 la durata dei contratti di mezzadria, non credano di escludere da tale beneficio quei mezzadri che — spesse volte illecitamente e illegalmente — si trovano in possesso di terre già concesse alle Cooperative agricole dalle Commissioni provinciali per le terre incolte e dai Prefetti e mettono le Cooperative stesse in gravi difficoltà attraverso cavilli e litigi dispendiosi provocati indirettamente dai proprietari e dai gabellotti uscenti.

Infatti, non è raro il caso, come quello della Cooperativa agricola « Nostra Terra » di Gela e di altre Cooperative della provincia di Caltanissetta, che si tratti di falsi mezzadri sostituitisi artatamente e senza alcuna concreta documentazione agli affittuari uscenti.

TIGNINO.

Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere quando, e in che misura, sarà pagata l'indennità di studio ai maestri

elementari ed al personale di vigilanza, così come già si è provveduto per i professori delle scuole medie, in seguito alla minaccia di sciopero.

TIGNINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, per quanto riguarda la scuola popolare, i risultati dell'esperimento compiuto nell'anno scolastico 1947-1948 siano stati favorevoli e che cosa si intenda fare per il prossimo anno scolastico 1948-1949.

TIGNINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia stata formulata la graduatoria per i ruoli transitori degli insegnanti elementari non di ruolo e se di essa sarà tenuto conto nel conferimento degli incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico 1948-1949.

TIGNINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali sono le cause della bassissima percentuale (53,14 per cento) dei frequentanti, sugli obbligati, nelle scuole elementari della Sicilia e come si intenda rimediare a tale inconveniente che pone la Sicilia all'ultimo posto tra le regioni d'Italia, per quanto riguarda la frequenza degli alunni, in particolare, e l'istruzione elementare in genere.

TIGNINO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda di ordinare — superando ogni eventuale difficoltà formalistica — la sollecita costruzione del ponte Cerasaro, territorio di Niscemi (Caltanissetta), per ultimare lo stradale già cominciato Niscemi-Piazza Armerina e per evitare un superfluo percorso di 14 chilometri.

TIGNINO.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato terrà domani due sedute pubbliche, una alle ore 10 e l'altra alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi (5-Urgenza).

ALLE ORE 17.

I. Svolgimento della interpellanza:

FIORE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli Affari Esteri.* — Per conoscere i criteri direttivi del Governo ed i provvedimenti che intende adottare per dare una seria soluzione al problema emigratorio impedendo, fra l'altro, espatri e stipulazioni di accordi lesivi degli interessi materiali e morali dei nostri lavoratori.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi (5-Urgenza).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazione di Commissioni permanenti.

Mercoledì 14 luglio, sono convocate: la 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) alle ore 16; la 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) alle ore 16, nelle sale al primo piano di Palazzo Carpegna.

Giovedì, 15 luglio, sono convocate: la 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) alle ore 8,30; la 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie) alle ore 9; la 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) alle ore 10; la 4^a Commissione permanente (Difesa) alle ore 11, nelle sale al primo piano di Palazzo Carpegna.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.